



CITTÀ  
DI GRUGLIASCO  
Città Metropolitana di Torino  
POLIZIA LOCALE

2021

# PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI PIU' RICORRENTI NEI CONTROLLI DELLA POLIZIA LOCALE

## COVID-19

# PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI PIU' RICORRENTI NEI CONTROLLI DELLA POLIZIA LOCALE

VERSIONE AGGIORNATA AL 15 MARZO 2021

Decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazione con legge 17 luglio 2020, n. 77

Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni con legge 22 maggio 2020, n. 35

Decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 convertito in legge 29 gennaio 2021 n. 6

Decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2

DPCM 2 MARZO 2021

Decreto legge 12 febbraio 2021, n. 12

Decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15

Decreto legge 13 marzo 2021, n. 30

Ordinanze del Ministero della salute (zone arancioni e rosse aggiornate ordd. 12 marzo 2021)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Le zone arancioni e le zone rosse sono state individuate, modificate e in parte confermate dalle ordinanze del Ministero della salute del 4, 10, 13, 19, 20, 24 e 27 (2 ordinanze di rinnovo e modifica) novembre, 5 e 11 dicembre 2020. Le disposizioni delle ordinanze del Ministro della salute 19, 20, 24 e 27 novembre 2020 hanno continuato ad applicarsi fino alla data di adozione di una nuova ordinanza del predetto Ministro, e comunque non oltre il 6 dicembre 2020. Il 5 dicembre 2020 il Ministro della salute firmato 3 nuove ordinanze, con vigenza dal 6 di dicembre 2020. Con la prima si rinnovano le misure restrittive vigenti relative alle Regioni Abruzzo (rossa), Basilicata (arancione), Calabria (arancione), Lombardia (arancione) e Piemonte (arancione). Con la seconda le Regioni Campania, Toscana, Valle D'Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano passano da area rossa ad area arancione. Con la terza le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria passano da area arancione ad area gialla. Il 7 dicembre il Presidente della Regione Abruzzo ha firmato una ordinanza per ricondurre la Regione tra le zone arancione, senza l'avallo del Governo, poi annullata dal TAR. L'11 dicembre il Ministero della Salute ha emanato una nuova ordinanza con la quale ha ricondotto l'Abruzzo tra le Regioni arancioni e ha declassificato a gialle le Regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte. Dal 20 dicembre tutte le Regioni sono state in zona gialla, tranne l'Abruzzo che è rimasta in zona arancione, ma nel periodo delle festività natalizie si sono applicate le ulteriori restrizioni previste dai decreti legge n. 158 e 172 del 2020. Dal 7 al 15 gennaio 2021 si è tornati al regime ordinario, salve le ulteriori restrizioni del decreto legge 5 dicembre 2021, n.1. Dall'11 gennaio 2021 sono tornate arancione 5 regioni con altrettante ordinanze del Ministro della salute (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Calabria, Sicilia), con efficacia fino al 15 gennaio 2021, ulteriormente prorogate dal DPCM 14 gennaio 2021 sino all'adozione delle nuove ordinanze e comunque non oltre il 24 gennaio 2021, ma già dal 17 gennaio è stata ridisegnata la nuova mappatura dell'Italia e poi di nuovo aggiornata con le ordinanze del 23 gennaio 2021, del 29 gennaio 2021, del 13 febbraio, del 19 febbraio 2021, del 27 febbraio 2021, del 5 marzo 2021 e del 12 marzo 2021, come risulta dall'immagine a pagina 3 del presente prontuario. Le Regioni possono individuare zone dove per la particolare incidenza e gravità del contagio sono adottate ulteriori misure restrittive. Con il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, dal 15 marzo al 6 aprile 2021 sono state adottate ulteriori restrizioni, portando in zona arancione anche le zone gialle e introducendo misure più stringenti per limitare in contagio; in particolare, nelle festività pasquali (3, 4 e 5 aprile) l'Italia è completamente in zona rossa (ad esclusione delle zone bianche che rimarranno tali), ma con possibilità di visitare amici e parenti in ambito regionale, massimo due persone, una sola volta al giorno dalle 5 alle 22, eventualmente accompagnati da minori di anni 14 sottoposti alla loro potestà genitoriale o tutela, ovvero da persone disabili conviventi.

Il presente prontuario è stato predisposto alla luce delle disposizioni in premessa ed è necessario dare atto che alcune di esse devono essere lette alla luce delle ordinanze che molte Regioni hanno emanato, che derogano rispetto ad alcune prescrizioni nazionali, oppure dispongono norme più restrittive a livello regionale; altre volte si limitano a ripetere inutilmente le prescrizioni già contenute nei decreti o nei protocolli allegati. Si aggiunga che il Sindaco può emanare ordinanze, anche se limitatamente ad alcuni provvedimenti di limitazione della circolazione in determinate aree più a rischio.

Aggiornando le precedenti versioni del prontuario, per quanto sia possibile seguire il convulso susseguirsi della normazione nazionale, si è cercato di fornire uno strumento, ricco di note, per i casi che più frequentemente possono ricadere nell'ambito operativo della Polizia Locale, consapevoli della scarsa coerenza di molte disposizioni dei decreti, di cui in parte di è dato conto nelle note di commento, nonché della difficoltà ulteriore di coordinamento con le disposizioni regionali e comunali.

Le disposizioni del DPCM 14 gennaio 2021 sono rimaste in vigore dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021 per poi essere sostituite dal 6 marzo 2021 fino al 6 aprile 2021 da quelle, molto simili, del DPCM 2 marzo 2021, il primo del Governo Draghi. Quelle del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, resteranno in vigore per tutto lo stato di emergenza, attualmente fissato fino al 30 aprile 2021. Dal 21 dicembre 2020 hanno trovato applicazione le ulteriori misure specifiche per le festività natalizie del decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158, integrato dal decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, che ha introdotto specifiche disposizioni vigenti dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. Il decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1, ha disciplinato il regime transitorio dal 7 al 15 gennaio 2021, per arrivare alla scadenza del DPCM 3 dicembre 2021. Il nuovo decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, ha introdotto ulteriori restrizioni applicate con il DPCM 14 gennaio 2021. Il decreto legge 12 febbraio 2021 ha prorogato ulteriormente il divieto di spostamento tra Regioni fino al 25 febbraio 2021; tale divieto è stato ulteriormente prorogato al 27 marzo 2021 per effetto dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15. Con il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, dal 15 marzo al 6 aprile 2021 sono state adottate ulteriori restrizioni, portando in zona arancione anche le zone gialle e introducendo misure più stringenti per limitare in contagio; in particolare, nelle festività pasquali (3, 4 e 5 aprile) l'Italia è completamente in zona rossa (ad esclusione delle zone bianche che rimarranno tali), ma con possibilità di visitare amici e parenti in ambito regionale, massimo due persone, una sola volta al giorno dalle 5 alle 22, eventualmente accompagnati da minori di anni 14 sottoposti alla loro potestà genitoriale o tutela, ovvero da persone disabili conviventi.

Le ordinanze del Ministro della salute, in base alla gravità della situazione, hanno individuato le zone gialle, arancioni e rosse, ma visto il veloce evolversi della situazione la classificazione sarà aggiornata costantemente. Alle zone gialle si applicano le prescrizioni previste dal dl 33/2020 e del DPCM 2 marzo 2021, ad esclusione di quelle specifiche riservate, rispettivamente, alle zone arancioni e alle zone rosse; tali ulteriori prescrizioni per le zone arancioni e rosse si aggiungono a tutte le altre previste dal DPCM e dal dl 33/2020. Per effetto dell'ordinanza del 27 febbraio 2021 la Sardegna è diventata la prima zona bianca alla quale si applica l'articolo 7, comma 1, del DPCM 2 marzo 2021.

Resta fermo al momento il sistema sanzionatorio disciplinato dal decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, come convertito con modificazioni con legge 22 maggio 2020, n. 35, in vigore dal 24 maggio 2020. Il sistema sanzionatorio è sommariamente riassunto nelle note del primo caso, richiamate poi dalle altre ipotesi sanzionatorie.

La complessità dei protocolli rende difficile, se non impossibile, la prontuarizzazione di tutte le violazioni, per cui si è cercato di rappresentare quelle più importanti previste dagli allegati al DPCM, **fermo restando che le Regioni hanno emanato i protocolli per la maggior parte delle attività, prevalenti o ripetitivi**

**rispetto alle disposizioni nazionali.** Esistono poi una serie di precetti appena accennati, di difficile inquadramento e una serie di raccomandazioni, che, come tali, non sono sanzionabili.

Il prontuario è stato integrato nelle note con le risposte alle FAQ del Governo.

### Situazione al 14 marzo 2021



- nell'**area bianca**: Sardegna;
- nell'**area gialla**: Calabria, Lazio, Liguria, Puglia, Sicilia, Valle d'Aosta;
- nell'**area arancione**: Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Umbria, Veneto;
- nell'**area rossa**: Basilicata, Campania, Molise.

### Situazione dal 15 marzo 2021



- nell'**area bianca**: Sardegna;
- nell'**area gialla**: Calabria, Liguria, Sicilia, Valle d'Aosta;
- nell'**area arancione**: Abruzzo, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Umbria;
- nell'**area rossa**: Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia di Trento, Puglia, e Veneto.

Attenzione perché dal 15 marzo 2021 alle zone gialle indicate nella cartina si applicano comunque fino al 2 aprile 2021 le disposizioni delle zone arancioni e nei giorni 3, 4 e 5 aprile si applicano a tutta l'Italia le disposizioni delle zone rosse (ad eccezione delle zone bianche, che rimarranno tali) con possibilità di visite a parenti e amici in ambito regionale secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 5, del decreto legge 13 marzo 2021, n. 30.

## Sommario

1. Obbligo di avvertire il medico rimanere al domicilio con sintomi e febbre .....	7
2. Violazione della quarantena precauzionale (persone di cui ancora non sia accertata la positività).....	9
3. Violazione di quarantena disposta a carico di soggetti positivi al Covid-19.....	10
4. Divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico .....	11
5. Obbligo di possesso e uso delle mascherine.....	12
6. Obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro .....	14
7. Obbligo di esporre un cartello indicante la capienza massima consentita .....	15
8. Violazione del coprifuoco disposto dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo .....	16
9. Limitazioni allo spostamento nelle private abitazioni abitate (zona gialla) fino al 27 marzo 2021 (ai sensi del dl 23 febbraio 2021, n. 15).....	17
10. Violazione del divieto di spostarsi da una Regione o Provincia autonoma in altra Regione o Provincia autonoma (fino al 27 marzo 2021).....	18
11. Modalità di accesso nei giardini, nelle ville e nei parchi pubblici e gestione dei medesimi .....	20
12. Chiusura dei parchi tematici e di divertimento .....	22
13. Violazioni delle prescrizioni per lo svolgimento dell'attività sportiva o motoria .....	23
14. Divieto di svolgimento di eventi e competizioni sportive – luoghi pubblici o privati ...	24
15. Prescrizioni per lo svolgimento di sessioni di allenamento consentite .....	25
16. Obbligo di chiusura degli impianti nei comprensori sciistici .....	26
17. Attività sportiva di base e motoria in palestre, centri sportivi, piscine, centri sociali, culturali etc. ....	27
18. Divieto di svolgimento degli sport di contatto .....	29
19. Prescrizioni per le manifestazioni pubbliche.....	30
20. Sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, casinò e sale bingo .....	31
21. Inosservanza della sospensione di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.....	32
22. Inosservanza della sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, e delle feste, sagre, fiere e similari, all'aperto o al chiuso. ....	33
23. Inosservanza della sospensione dei congressi e della convegnistica – cerimonie pubbliche e riunioni nelle p.a. ....	34
24. Modalità di accesso nei luoghi di culto.....	35
25. Modalità di svolgimento delle funzioni religiose.....	36
26. Chiusure dei musei e degli altri luoghi di cultura .....	37

27.	Inosservanza delle modalità di svolgimento delle lezioni, delle riunioni e delle elezioni degli organi collegiali.....	38
28.	Divieto di permanenza nelle sale di attesa dei DEA e dei PS .....	40
29.	Accesso nelle RSA, Hospice, e strutture di ospitalità e lungo degenza, .....	41
30.	Corsi di formazione.....	42
31.	Inosservanza delle prescrizioni per attività commerciali al dettaglio .....	43
32.	Chiusura festiva e prefestiva degli esercizi commerciali nei centri commerciali, nei mercati, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili.....	45
33.	Inosservanza delle prescrizioni per i servizi di ristorazione (bar, ristoranti, gelaterie, etc.), asporto, consegna a domicilio e divieto di consumo sulle aree pubbliche o aperte al pubblico dopo le 18.00.....	46
34.	Inosservanza della delle prescrizioni per i servizi alla persona.....	50
35.	Inosservanza delle prescrizioni per le strutture ricettive .....	53
36.	Inosservanza dei protocolli nelle attività produttive industriali e commerciali .....	55
37.	Inosservanza delle misure di informazione e prevenzione .....	56
38.	Inosservanza delle prescrizioni per le zone bianche .....	57
39.	Inosservanza delle ulteriori prescrizioni per le zone arancioni.....	58
40.	Inosservanza delle ulteriori prescrizioni per le zone rosse .....	63
41.	Prescrizioni relative al trasporto pubblico di persone mediante autoveicoli .....	70
42.	Violazioni alle ordinanze del Sindaco per l'emergenza Covid-19 .....	72
43.	Violazioni alle ordinanze della Regione per l'emergenza Covid-19.....	73

1. Obbligo di avvertire il medico rimanere al domicilio con sintomi e febbre			
	SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	SANZIONI ACCESSORIE
Ip.1 senza uso di veicolo	€ 400,00	€ 280,00	Non previste
Ip.2 con uso di veicolo	€ 533,33	€ 373,34	
Ip. 1. Limiti edittali: da € 400,00 a € 1.000,00			
Ip. 2. Limiti edittali: da € 533,33 a € 1.333,33			

- Pur presentando una sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) □ non rimaneva presso il proprio domicilio □ non contattava il proprio medico curante.

#### Note

- (1) Ambito di applicazione.** L'articolo 2, c. 2, del DPCM 2 marzo 2021, impone a chi presenta i sintomi di infezione respiratoria e febbre di non spostarsi dal proprio domicilio e di contattare il medico curante. A ben vedere si tratta due distinte prescrizioni, per cui basta sia violata una di esse per integrare la fattispecie in commento, e, quindi, l'illecito si potrebbe realizzare rimanendo presso il proprio domicilio, ma senza contattare il medico in presenza della sintomatologia descritta che, si badi bene, è costituita non solo dalla presenza di sintomi da infezione respiratoria, ma anche di una temperatura corporea superiore a 37,5 gradi.
- (2) Reati.** La violazione ricorre solo se la sintomatologia non è chiaramente ascrivibile al Covid-19 o nel caso in cui il comportamento non abbia alcuna conseguenza, altrimenti potrebbero realizzarsi il reato di cui all'articolo 452 CP (epidemia per colpa), o nella ipotesi astratta in cui la patologia sia conosciuta dal soggetto e a seguito della violazione si determinino danni alle persone potrebbero ricorrere i reati previsti e puniti dagli articoli 438 CP (epidemia per dolo), 582 CP (lesioni personali) o 575 CP (omicidio volontario) ovvero più realisticamente le ipotesi di cui agli articoli 589 CP e 590 CP (omicidio e lesioni personali colpose) del codice penale, nel caso il contatto portasse a tali conseguenze. Se il soggetto si trovasse già in quarantena per Covid-19, ricorrerebbe la violazione prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del Testo unico delle leggi sanitarie, salvo più grave reato (vedi caso 3).
- (3) Procedimento sanzionatorio.** L'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative segue le regole della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che per quello che concerne il pagamento in misura ridotta che può essere ulteriormente ridotto del 30% con rinvio articolo 202 del codice della strada e, quindi, in assenza di diverse disposizioni, il beneficio sarà applicabile ove il pagamento in misura ridotta avvenga entro il quinto giorno successivo alla contestazione o notificazione del verbale.
- (4) Reiterazione.** In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Nonostante qualche dubbio sollevato dalla dottrina, si ritiene che la reiterazione in commento rientri nella disciplina dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- (5) Autorità competente e destinazione dei proventi.** Gli scritti difensivi devono essere indirizzati al prefetto della provincia in cui la violazione è stata commessa, se si tratta di un illecito previsto dal DPCM, ovvero alla Regione se si tratta di violazioni alle ordinanze regionali adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 25 aprile 2020, n. 19, oppure al Sindaco per le ordinanze adottate ai sensi della medesima disposizione. Relativamente alla destinazione dei proventi, la regola secondo la quale i proventi sono destinati, rispettivamente, allo Stato, alla Regione e al Comune è stata ritenuta superata dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 33/2020, anche se tale disposizione è chiaramente rivolta alle violazioni previste dal medesimo decreto; la citata norma dispone che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dallo stesso decreto accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle Regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle Regioni, delle province e dei comuni.
- (6) Modalità di pagamento.** Se i proventi sono di spettanza dello Stato, il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul Capo XIV Capitolo 3560 "Entrate eventuali e diversi concernenti il Ministero dell'Interno" PG 6 "Altre entrate di carattere straordinario", IBAN IT 12 A 010003245350014356006 (intestato a Tesoreria Centrale di Roma). Negli altri casi i proventi saranno versati secondo le modalità stabilite dalle Regioni, province e comuni cui appartengono gli organi di polizia che hanno accertato la violazione. Nella causale del versamento deve essere indicato il numero del verbale, la data e la Provincia ove è avvenuto

l'accertamento. Copia dell'attestazione del bonifico effettuato dovrà essere fatta pervenire all'organo accertatore precedente.

- (7) **Uso di veicoli.** Si deve concludere che la definizione di veicolo sia riconducibile a quella dell'articolo 46 del codice della strada e, pertanto, si intende tale anche il veicolo non a motore, compreso il monopattino elettrico. Secondo l'interpretazione ministeriale non sarebbero invece veicoli i Segway, i Monowheel e gli Hoverboard impiegati nelle sperimentazioni autorizzate, mentre è un veicolo il monopattino elettrico che rientra nella definizione di velocipede. Sicuramente non sono veicoli le macchine a uso invalidi utilizzate come ausili medici, anche se asservite da un motore, né le macchine ad uso dei bambini che rispettano i limiti dell'articolo 196 del regolamento di attuazione del codice della strada. Si ricorda che gli skateboard, pattini, monopattini a spinta e similari non sono definiti veicoli, ma acceleratori di andatura. Si ritiene che per uso del veicolo si intenda anche l'uso come passeggero trasportato su un veicolo privato, ovvero su un veicolo per il trasporto pubblico di persone, in servizio di linea o non di linea. L'uso del veicolo determina la necessità di indicarne gli estremi identificativi, anche ai fini della responsabilità solidale dell'intestatario o proprietario ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- (8) **Ordinanze regionali.** Molte Regioni hanno emanato ordinanze rimuovendo alcune limitazioni imposte a livello nazionale, oppure, in maniera consentita, disponendo ulteriori restrizioni. Occorrerà pertanto verificare se la legislazione regionale ha derogato alle prescrizioni nazionali e, almeno sino alla sua vigenza e senza possibilità di sindacare la legittimità del provvedimento, non si applicheranno sanzioni ove il comportamento ricada nella deroga regionale (o, in ipotesi più remota, in una deroga prevista da una ordinanza del Sindaco, ancorché ciò non sia consentito).

## 2. Violazione della quarantena precauzionale (persone di cui ancora non sia accertata la positività)

	SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	SANZIONI ACCESSORIE
Ip.1 senza uso di veicolo	€ 400,00	€ 280,00	Non previste
Ip.2 con uso di veicolo	€ 533,33	€ 373,34	
Ip. 1. Limiti edittali: da € 400,00 a € 1.000,00			
Ip. 2. Limiti edittali: da € 533,33 a € 1.333,33			

- Violava il provvedimento di quarantena precauzionale n. Prot. \_\_\_\_\_ adottato da \_\_\_\_\_ allo stesso notificato in data \_\_\_\_\_;

### Note

- (1) Ambito di applicazione.** L'articolo 1, c. 7, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, dispone che la quarantena precauzionale possa essere applicata dall'autorità sanitaria nei confronti di soggetti che hanno avuto contatti stretti con persone contagiate. L'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e) del decreto legge 25 aprile 2020, n. 19, consentono rispettivamente l'applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano e il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perchè risultate positive al virus; l'articolo 2, comma 3, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, dispone che, salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura della quarantena disposta nei confronti di coloro che sono risultati positivi al virus è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitari. Ne consegue che per la violazione della quarantena precauzionale trovi applicazione la sanzione amministrativa in esame, mentre se la quarantena è stata applicata in conseguenza della positività accertata, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, si applicherà la sanzione prevista dal TULLSS (caso successivo), sempre salvo che il fatto costituisca reato di epidemia colposa (452 c.p.) o più grave reato. Vedi anche nota (2) del caso precedente.
- (2) Provvedimento.** Il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 dispone che la quarantena sia ordinata con provvedimento dell'autorità sanitaria, che, non senza qualche dubbio, viene individuata nel servizio di igiene pubblica competente dell'ASL.
- (3) Ordinanze ingiunzione.** Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte.
- (4) Rinvio.** Vedi note da 3 a 7 del caso 1 (procedimento sanzionatorio, autorità competente e destinazione dei proventi, modalità di pagamento, reiterazione e uso di veicoli).

### 3. Violazione di quarantena disposta a carico di soggetti positivi al Covid-19

PENALE	SANZIONI ACCESSORIE
Art. 260 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 Salvo il fatto costituisca più grave reato (1)	Vedi nota (2)

- Violava il provvedimento di isolamento n. Prot. \_\_\_\_\_ adottato da \_\_\_\_\_ in conseguenza dell'accertata positività al Covid-19, allo stesso notificato in data \_\_\_\_\_;

#### Note

- (1) Ambito di applicazione.** L'articolo 1, c. 6, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, prevede il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora (intesa più correttamente come il luogo in cui è stata disposta l'esecuzione della quarantena) per coloro che sono stati sottoposti alla misura della quarantena i quanto risultati positivi al virus. L'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto legge dispone che, salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7. Ne consegue che per la violazione della quarantena applicata in conseguenza della positività accertata si applicherà la sanzione prevista dal TULLSS, sempre salvo che il fatto costituisca reato di epidemia colposa (452 c.p.) o più grave reato. Vedi anche nota (1) del caso 2.
- (2) Uso del veicolo.** Si ricorda che se il reato è commesso utilizzando un veicolo (allontanamento dal luogo della quarantena) ricorre l'ipotesi prevista dall'articolo 213, comma 5 del codice della strada, con la conseguente confisca del veicolo utilizzato per commettere un reato diverso da quelli previsti dal codice della strada, salvo lo stesso appartenga a persona estranea al reato.

#### 4. Divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico

	SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	SANZIONI ACCESSORIE
Ip.1 senza uso di veicolo	€ 400,00	€ 280,00	Non previste
Ip.2 con uso di veicolo	€ 533,33	€ 373,34	
Ip. 1. Limiti edittali: da € 400,00 a € 1.000,00			
Ip. 2. Limiti edittali: da € 533,33 a € 1.333,33			

- Determinava un assembramento di persone in \_\_\_\_\_ □luogo pubblico □luogo privato □luogo privato aperto al pubblico, in quanto \_\_\_\_\_

#### Note

- (1) Ambito di applicazione.** L'articolo 1, c. 8, primo periodo, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, vieta ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Il comma 9 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, permette al sindaco di disporre la temporanea chiusura di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui non sia possibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Altresì, l'articolo 11, comma 1, del DPCM 2 marzo 2021, consente al sindaco la chiusura delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private. Il divieto, evidentemente, **non trova applicazione nelle aree private non aperte al pubblico**, ciò nelle aree di proprietà privata dove non può legittimamente accedere un numero indeterminato e indiscriminato di persone e dove, pertanto, l'ingresso lecito avviene solamente *invito domino*. Quindi, non esiste più una espressa disposizione che vieti a più persone, anche non conviventi, di ritrovarsi all'interno di un giardino privato o di una abitazione o locale privato.
- (2) Concetto di assembramento.** Si deve avere come riferimento principale il criterio spaziale relativo alla distanza interpersonale di almeno un metro, anche se tanto si ricava da una lettura complessiva della normativa vigente e di quella sostituita e non tanto per una espressa indicazione contenuta in tali disposizioni, per cui la presenza di più persone può determinare un assembramento solo se non è rispettata la distanza interpersonale, mentre se tale distanza è rispettata non si può parlare di assembramento ai fini della prescrizione emergenziale. Quindi è da considerare lecita la presenza di un numero anche elevato di persone a una fermata dell'autobus o davanti a un supermercato, se viene mantenuto il distanziamento interpersonale di un metro, altrimenti non sarebbe possibile svolgere alcuna attività quotidiana, nemmeno all'aperto, se in presenza di più persone, ancorché intervallate dallo spazio minimo richiesto ai fini della prevenzione dal contagio. Ovviamente non è prevista alcuna distanza interpersonale per le persone conviventi o nel caso di accompagnatori di persone non autosufficienti (vedi nota 3). Particolari disposizioni sono previste dai protocolli di sicurezza per i passeggeri dei mezzi per il trasporto pubblico di persone e in altri contesti.
- (3) Persone con disabilità.** Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del DPCM 2 marzo 2021, le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento interpersonale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista, e, in ogni caso, alle medesime persone è sempre consentito, con le suddette modalità, lo svolgimento di attività motoria anche all'aperto.
- (4) Deroghe.** Il divieto è derogabile esclusivamente con Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.
- (5) Rinvio.** Vedi note da 3 a 7 del caso 1 (procedimento sanzionatorio, autorità competente e destinazione dei proventi, modalità di pagamento, reiterazione e uso di veicoli).

## 5. Obbligo di possesso e uso delle mascherine

	SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	SANZIONI ACCESSORIE
Ip.1 senza uso di veicolo	€ 400,00	€ 280,00	Non previste
Ip.2 con uso di veicolo	€ 533,33	€ 373,34	
Ip. 1. Limiti edittali: da € 400,00 a € 1.000,00			
Ip. 2. Limiti edittali: da € 533,33 a € 1.333,33			

- Non aveva con sé la mascherina
- Non indossava la mascherina in un luogo al chiuso, diverso dall'abitazione privata (4)
- Non indossava la mascherina in un luogo all'aperto (5), non sussistendo un motivo di esenzione (2) (3), né essendo assicurato in modo continuativo l'isolamento (6) rispetto alle persone non conviventi
- Indossava una mascherina □ non idonea a fornire una adeguata protezione dal contagio (10) □ in modo inappropriato a garantire una adeguata protezione dal contagio (10)

### Note

- (1) Ambito di applicazione.** L'articolo 1 del DPCM 2 marzo 2021 dispone che ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande.
- (2) Esenzioni. Non sono tenuti all'obbligo di indossare la mascherina:**
  - a) i soggetti che stanno svolgendo **attività sportiva** (e, quindi, per l'attività motoria è richiesto l'uso delle mascherine. Vedi nota successiva);
  - b) i bambini di **età inferiore ai sei anni**;
  - c) i soggetti con **patologie o disabilità** incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. In proposito, è stata segnalata la condizione delle **persone sorde o ipoacusiche e dei soggetti che usano impianti cocleari o apparecchi acustici**, ai quali la mascherina chirurgica o la più comune mascherina di comunità o sociale non consente di effettuare la lettura delle labbra dell'interlocutore, impedendo loro non solo l'assolvimento di pratiche quotidiane, ma anche l'accesso a informazioni chiare in contesti strategici nell'ambito di uno scenario emergenziale di tipo sanitario (ambulatori, drive-in per tamponi, ospedali). Pertanto è stato ritenuto consentito dismettere temporaneamente il dispositivo al solo fine di poter interloquire con le persone affette da tali minorazioni dell'udito. Ministero dell'interno, Circ. n. 15350/117/2/1 Uff.III- Prot.Civ del 27 novembre 2020.
- (3) Attività sportiva.** Si ripropone poi il problema di distinguere l'attività sportiva dall'attività motoria che, come sempre, andrà risolto con il buon senso, atteso che, ad esempio, il tiro al bersaglio con le freccette è sicuramente una attività sportiva riconosciuta dal CONI, mentre non è riconosciuta come attività sportiva la camminata veloce e, a voler essere coerenti con una interpretazione rigida, non lo sarebbe nemmeno il nordic walking o il jogging. Si deve concludere che, al di là del riconoscimento della attività come sportiva, si debba intendere come tale qualsiasi attività che comporti un impegno fisico diverso dal semplice moto ricreativo, come la camminata a una velocità media di 4 km/h che andrebbe inquadrata tra le attività motorie e, in sostanza, per essere concreti, qualsiasi attività fisica che non sia compatibile con l'uso della mascherina, in quanto l'impiego della protezione renderebbe impossibile la respirazione e, di conseguenza, la stessa attività.
- (4) Abitazioni private.** E per abitazione si dovrà intendere il luogo ove la persona abitualmente dimora. Anche se tale termine pare restrittivo, tanto si dovrebbe concludere, almeno avendo presente, ad esempio, l'articolo 614 del codice penale che distingue l'abitazione dagli altri luoghi di dimora e dalle loro appartenenze; tuttavia, sempre in ragione della finalità della norma, pare ragionevole che tale deroga possa intendersi estesa anche alle pertinenze dell'abitazione. Invece, la deroga non sarà applicabile, ad esempio, all'ufficio o allo studio privato. Il Governo ha, infatti, ritenuto che l'obbligo sussiste nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, e quindi anche negli studi professionali, ad eccezione dei casi in cui l'attività si svolga individualmente e sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Ove l'attività

professionale comporti comunque un contatto diretto e ravvicinato con soggetti non conviventi o lo svolgimento in ambienti di facile accesso dall'esterno o aperti al pubblico, e non sia possibile rispettare in modo continuativo la distanza interpersonale di almeno un metro, occorre sempre utilizzare gli strumenti di protezione individuale, nel rispetto anche delle altre prescrizioni previste dai protocolli di sicurezza anti-contagio.

- (5) **Aree all'aperto.** Si ripropone la questione dei luoghi "all'aperto" che devono essere distinti dai "luoghi aperti al pubblico" e, pertanto, l'obbligo varrà anche per le aree private all'aperto, salvo sussistano le condizioni di isolamento di cui al punto successivo.
- (6) **Isolamento continuativo.** il concetto di isolamento continuativo è sicuramente diverso dal distanziamento che sino a ieri costituiva il parametro per determinare l'obbligo della mascherina. Tuttavia, la nuova disposizione deve essere applicata sempre secondo ragionevolezza e, per questo, non si può dimenticare nemmeno che la finalità dell'obbligo è quella di impedire il contagio in termini di probabilità scientifica e non di mera astrattezza. Si potrà quindi dire che in situazioni in cui vi può essere, anche potenzialmente, l'annullamento del distanziamento (che dipende non dalla sola volontà di un soggetto, ma dalla contestuale condotta di almeno due persone dotate di un proprio ambito decisionale), sarà sempre obbligatorio l'uso della mascherina di cui, infatti, è sempre obbligatoria la dotazione. Tale conclusione pare avallata dai criteri sottesi alla valutazione dell'isolamento continuativo, che fanno riferimento non solo alle circostanze di luogo, ma anche a quelle di fatto. Vale a dire che se alle tre di notte una persona si trova nella piazza principale del centro storico di una città, di norma affollata, ma di fatto deserta o quasi deserta, eventualmente con alcune persone sedute sulle scalinate di un palazzo, distanti venti metri, non avrà senso richiedere l'uso della protezione, ma solo la disponibilità e l'uso nel caso in cui vi sia il potenziale rischio che tale isolamento venga meno. Altrimenti alcun luogo potrebbe garantire l'isolamento continuativo, perché anche nel bosco una situazione di isolamento concretamente ipotizzabile come continuativo, potrebbe cambiare sino al venire meno della distanza di sicurezza, ad esempio incrociando su un sentiero un escursionista. Ma, soprattutto, nel momento in cui viene effettuato un controllo da parte di un organo di polizia, appare evidente che la situazione di isolamento continuativo non sussisterebbe più, quantomeno per la presenza dello stesso organo di polizia e, allora, alcun senso avrebbe tale deroga, che rimarrebbe relegata a situazioni non soggette a controllo e meramente astratte, ovvero riferibili a casi di scuola di chi si trovi da solo all'aperto, all'interno di un'area recintata di cui abbia l'esclusiva disponibilità e il controllo degli accessi. Quindi, pare ragionevole ritenere che l'obbligo assoluto riguardi solo la disponibilità della protezione delle vie respiratorie (ovviamente fatte salve le deroghe soggettive), mentre per l'uso scatti l'obbligo ogni volta che vi sia, anche solo potenzialmente, ma ragionevolmente, la possibilità che il distanziamento venga meno, come di norma si verifica nella vita cittadina, almeno durante l'orario diurno e serale.
- (7) **Luoghi chiusi.** Le FAQ del Governo confermano che l'obbligo sussiste nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, e quindi anche negli studi professionali, ad eccezione dei casi in cui l'attività si svolga individualmente e sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Ove l'attività professionale comporti comunque un contatto diretto e ravvicinato con soggetti non conviventi o lo svolgimento in ambienti di facile accesso dall'esterno o aperti al pubblico, e non sia possibile rispettare in modo continuativo la distanza interpersonale di almeno un metro, occorre sempre utilizzare gli strumenti di protezione individuale, nel rispetto anche delle altre prescrizioni previste dai protocolli di sicurezza anti-contagio.
- (8) **Raccomandazione.** È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. Ovviamente in quanto raccomandazione non è sanzionabile.
- (9) **Uso di veicoli.** La violazione può essere commessa anche con veicoli, come ad esempio per gli spostamenti in bicicletta non assimilabili all'attività sportiva.
- (10) **Dispositivi di protezione.** Possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
- (11) **Inderogabilità delle altre misure di protezione.** L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie. Quindi, un gruppo di persone che non rispetta il distanziamento, pur essendo possibile, anche se indossa le mascherine, incorrerà nella sanzione per la violazione in esame.
- (12) **Rinvio.** Vedi note da 3 a 7 del caso 1 (procedimento sanzionatorio, autorità competente e destinazione dei proventi, modalità di pagamento, reiterazione e uso di veicoli).

## 6. Obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro

	SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	SANZIONI ACCESSORIE
Ip.1 senza uso di veicolo	€ 400,00	€ 280,00	Non previste
Ip.2 con uso di veicolo	€ 533,33	€ 373,34	
Ip. 1. Limiti edittali: da € 400,00 a € 1.000,00			
Ip. 2. Limiti edittali: da € 533,33 a € 1.333,33			

- Non manteneva la distanza interpersonale di almeno un metro da persone non conviventi

### Note

- (1) Ambito di applicazione.** L'articolo 1, c. 2 del DPCM 2 marzo 2021 dispone che è fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.
- (2) Attività sportiva.** Nel caso di svolgimento dell'attività sportiva il distanziamento deve essere di almeno due metri. Come per l'esenzione dall'obbligo di usare la mascherina, si ripropone poi il problema di distinguere l'attività sportiva dall'attività motoria che, come sempre, andrà risolto con il buon senso, atteso che, ad esempio, il tiro al bersaglio con le freccette è sicuramente una attività sportiva riconosciuta dal CONI, mentre non è riconosciuta come attività sportiva la camminata veloce e, a voler essere coerenti con una interpretazione rigida, non lo sarebbe nemmeno il nordic walking o il jogging. Si deve concludere che, al di là del riconoscimento della attività come sportiva, si debba intendere come tale qualsiasi attività che comporti un impegno fisico diverso dal semplice moto ricreativo, come la camminata a una velocità media di 4 km/h che andrebbe inquadrata tra le attività motorie e, in sostanza, per essere concreti, qualsiasi attività fisica che non sia compatibile con l'uso della mascherina, in quanto l'impiego della protezione renderebbe impossibile la respirazione e, di conseguenza, la stessa attività e, quindi, la deroga dall'obbligo della mascherina nelle attività sportive è strettamente legato all'obbligo di maggiore distanziamento.
- (3) Uso di veicoli.** La violazione può essere commessa anche con veicoli, come ad esempio per gli spostamenti in bicicletta.
- (4) Divieto di assembramento.** Vedi caso 4.
- (5) Rinvio.** Vedi note da 3 a 7 del caso 1 (procedimento sanzionatorio, autorità competente e destinazione dei proventi, modalità di pagamento, reiterazione e uso di veicoli).

## 7. Obbligo di esporre un cartello indicante la capienza massima consentita

SANZIONE € 400,00	ENTRO 5 GIORNI € 280,00	SANZIONI ACCESSORIE Non previste
Limiti edittali: da € 400,00 a € 1.000,00		

- Non esponeva all'ingresso  del locale pubblico  del locale aperto al pubblico  dell'esercizio commerciale almeno un cartello con indicato il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

### Note

- (1) **Ambito di applicazione.** L'articolo 11, c. 2 del DPCM 2 marzo 2021 dispone che è fatto obbligo, nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
- (2) **Rinvio.** Vedi note da 3 a 6 del caso 1 (procedimento sanzionatorio, autorità competente e destinazione dei proventi, modalità di pagamento e reiterazione).

## 8. Violazione del coprifuoco disposto dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo

	SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	SANZIONI ACCESSORIE
Ip.1 senza uso di veicolo	€ 400,00	€ 280,00	Non previste
Ip.2 con uso di veicolo	€ 533,33	€ 373,34	
Ip. 1. Limiti edittali: da € 400,00 a € 1.000,00			
Ip. 2. Limiti edittali: da € 533,33 a € 1.333,33			

- Alle ore \_\_\_\_\_, la persona sopra indicata si trovava in \_\_\_\_\_ nonostante fosse in vigore il divieto di spostamento disposto dalle ore 22.00 alle ore 5.00 e senza che esistessero esigenze lavorative, situazioni di necessità, né motivi di salute che potessero giustificare lo spostamento.

### Note

- (1) Ambito di applicazione.** L'articolo 9, comma 2 del DPCM 2 marzo 2021 dispone che dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; il c.d. coprifuoco si applica anche alle zone rosse e arancioni. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
- (2) Zone rosse.** Per le zone rosse vale il divieto di spostamento permanente per cui si applicherà la specifica sanzione, salve eccezioni. Vedi caso 37.
- (3) Zone arancioni.** Per le zone arancioni si applicherà la sanzione specifica per la violazione, salvo eccezioni. Vedi caso 36.
- (4) Documentazione.** Le circostanze che possono giustificare l'inosservanza del divieto di spostamento durante il coprifuoco devono essere oggetto di autocertificazione, secondo il modello predisposto dal Ministero dell'interno o con qualsiasi altro mezzo di prova.
- (5) Volontariato.** Il Ministero dell'interno ha chiarito che devono ritenersi consentiti anche quelli che si riconnettono ad attività assistenziali svolte, nell'ambito di un'associazione di volontariato, anche in convenzione con enti locali, a favore di persone in condizione di bisogno o di svantaggio. Conseguentemente, per lo spostamento legato a tali attività, potrà addursi a motivo giustificativo l'espletamento del servizio di volontariato sociale (Circolare N.15350/117/2/1 del 7 novembre 2020).
- (6) Assistenza a persone non autosufficienti.** Le FAQ del Governo confermano che è possibile andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti e se ciò si rendesse necessario nel periodo del coprifuoco la circostanza dovrà essere autocertificata.
- (7) Rinvio.** Vedi note da 3 a 7 del caso 1 (procedimento sanzionatorio, autorità competente e destinazione dei proventi, modalità di pagamento, reiterazione e uso di veicoli).

## 9. Limitazioni allo spostamento nelle private abitazioni abitate (zona gialla) fino al 27 marzo 2021 (ai sensi del dl 23 febbraio 2021, n. 15)

	SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	SANZIONI ACCESSORIE
Ip.1 senza uso di veicolo	€ 400,00	€ 280,00	Non previste
Ip.2 con uso di veicolo	€ 533,33	€ 373,34	
Ip. 1. Limiti edittali: da € 400,00 a € 1.000,00			
Ip. 2. Limiti edittali: da € 533,33 a € 1.333,33			

- Alle ore \_\_\_\_, la persona sopra indicata effettuava uno spostamento in ambito regionale (zona gialla):
  - Verso una abitazione privata abitata per più di una volta al giorno (1)
  - Nello stesso giorno verso più abitazioni private abitate (1)
  - Verso una abitazione privata abitata, ma in più di due persone, al di fuori dei casi consentiti (1)

- (1) Spostamenti nelle private abitazioni abitate.** Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DPCM 2 marzo 2021, nella zona gialla è consentito, in ambito regionale fino al 27 marzo 2021, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
- (2) Rinvio.** Vedi note da 3 a 7 del caso 1 (procedimento sanzionatorio, autorità competente e destinazione dei proventi, modalità di pagamento, reiterazione e uso di veicoli).

## 10. Violazione del divieto di spostarsi da una Regione o Provincia autonoma in altra Regione o Provincia autonoma (fino al 27 marzo 2021)

	SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	SANZIONI ACCESSORIE
Ip.1 senza uso di veicolo	€ 400,00	€ 280,00	Non previste
Ip.2 con uso di veicolo	€ 533,33	€ 373,34	
Ip. 1. Limiti edittali: da € 400,00 a € 1.000,00			
Ip. 2. Limiti edittali: da € 533,33 a € 1.333,33			

- Alle ore \_\_\_\_, la persona sopra indicata spostava da una Regione o Provincia autonoma ( \_\_\_\_\_ ) a un'altra Regione senza che esistessero esigenze lavorative, situazioni di necessità né motivi di salute che potessero giustificare lo spostamento.
- (1) **Ambito di applicazione.** L'articolo 2, comma 1 del DPCM 2 marzo 2021 dispone che è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione (per le seconde case vedi nota successiva). **Il divieto vale fino al 27 febbraio 2021 ai sensi decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15.**
  - (2) **Seconde case.** Secondo le nuove FAQ del Governo, dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare "rientro" alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette "seconde case". Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al "rientro", è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone "arancione" o "rossa"), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021. Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l'avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato.
  - (3) **Zone rosse e arancioni.** Vedi casi 36 e 37.
  - (4) **Figli minorenni.** Secondo le FAQ del Governo, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Comuni di aree differenti. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.
  - (5) **Nonni.** Secondo le FAQ del Governo, È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andare a riprenderli all'inizio o al termine della giornata di lavoro, anche se è fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Ove possibile, è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.
  - (6) **Volontariato.** Il Ministero dell'interno ha chiarito che devono ritenersi consentiti anche quelli che si riconnettono ad attività assistenziali svolte, nell'ambito di un'associazione di volontariato, anche in convenzione con enti locali, a favore di persone in condizione di bisogno o di svantaggio. Conseguentemente, per lo spostamento legato a tali attività, potrà addursi a motivo giustificativo l'espletamento del servizio di volontariato sociale (Circolare N.15350/117/2/1 del 7 novembre 2020).
  - (7) **Assistenza a persone non autosufficienti.** Le FAQ del Governo confermano che è possibile andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti e se ciò si rendesse necessario nel periodo del coprifuoco la circostanza dovrà essere autocertificata.
  - (8) **Stipula di atti.** È possibile spostarsi tra regioni per fare un atto pubblico notarile di compravendita; lo spostamento è configurabile come spostamento per ragioni di necessità se l'immobile ad esempio si trova in una regione diversa da quella in cui si vive.

**(9) Accompagnamento di altre persone.** Il Governo ha ritenuto che in caso di spostamento giustificato dai motivi previsti dal decreto, chi non ha la possibilità di disporre ovvero di condurre un mezzo privato, può farsi accompagnare da qualcun altro. Nel caso in cui non si disponga di un mezzo privato ovvero non si abbia la patente di guida o non si sia autosufficienti o si abbia un altro impedimento, è consentito farsi accompagnare da un familiare (preferibilmente convivente) o una persona incaricata di tale trasporto da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell'esigenza di limitare quanto più possibile l'utilizzo di mezzi pubblici e comunque nel rispetto di quanto previsto per l'utilizzo dei mezzi privati. Laddove l'accompagnatore e l'accompagnato non siano conviventi devono indossare entrambi un idoneo dispositivo di protezione individuale. Nel rispetto di tali condizioni, anche lo spostamento dell'accompagnatore è giustificato. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, così come la condizione di convivenza tra gli occupanti il veicolo, possono essere fornite nelle forme e con le modalità dell'autodichiarazione.

**(10) Rinvio.** Vedi note da 3 a 7 del caso 1 (procedimento sanzionatorio, autorità competente e destinazione dei

**(11)** proventi, modalità di pagamento, reiterazione e uso di veicoli).

<b>11. Modalità di accesso nei giardini, nelle ville e nei parchi pubblici e gestione dei medesimi</b>		
SANZIONE € 400,00	ENTRO 5 GIORNI € 280,00	SANZIONI ACCESSORIE Non previste
Limiti edittali: da € 400,00 a € 1.000,00		

- All'interno □ del giardino pubblico □ della villa pubblica □ del parco pubblico, non rispettava il divieto di assembramento
- All'interno □ del giardino pubblico □ della villa pubblica □ del parco pubblico, non rispettava la distanza interpersonale di almeno un metro
- Nell'area gioco presente □ del giardino pubblico □ della villa pubblica □ del parco pubblico, per svolgere attività ludica o ricreativa, non rispettava le linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8, paragrafo 1, del DPCM 2 marzo 2021. Nella fattispecie accertata si da atto che ....
  - consentiva che il minore di anni 18, pur essendo necessario, accedesse senza accompagnatore
  - consentiva che il minore di anni 14 accedesse senza il controllo diretto di un accompagnatore
  - quale accompagnatore non impediva che in bambino non rispettasse la distanza interpersonale di un metro
  - quale accompagnatore di un bambino da 0 a 3 anni non deambulante, non usava una carrozzina, un passeggino o similari
  - trattandosi di un bambino da 0 a 3 anni, in grado di deambulare autonomamente, non veniva garantito il controllo diretto
  - quale accompagnatore non vigilava sufficientemente sull'utilizzo dei DPI da parte del bambino con più di 6 anni
- Quale gestore □ del giardino pubblico □ della villa pubblica □ del parco pubblico non provvedeva ...
  - A non consentire l'accesso del minore di anni 18, senza accompagnatore, pur essendo necessaria la sua presenza
  - ad adottare le necessarie misure per evitare gli assembramenti e per impedire la violazione dell'obbligo di distanziamento sociale
  - alla manutenzione ordinaria degli spazi pubblici (finalizzata alla prevenzione della potenziale diffusione del virus)
  - al controllo periodico delle attrezzature con pulizia approfondita e frequente delle superfici più toccate, almeno giornaliera, con detergente neutro
  - a posizionare cartelli informativi all'ingresso delle aree verdi e delle aree gioco rispetto ai comportamenti corretti da tenere, in linea con le raccomandazioni del Ministero della salute e delle autorità competenti.
- Effettuava una attività organizzata per bambini o adolescenti in violazione delle disposizioni riportate nell'allegato 8, paragrafo 2, del DPCM 3 marzo 2021.

## Note

- (1) **Ambito di applicazione.** L'articolo 11, c. 3, del DPCM 2 marzo 2021 dispone l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8.
- (2) **Allegato 8.** I protocolli raccolti nell'allegato 8, presentati con un ampio preambolo che illustra la finalità degli elaborati, riguardano le varie fasi della ripresa delle attività ludiche e ricreative per i bambini e gli adolescenti.
- (3) **Attività ludiche e ricreative organizzate nei giardini e nei parchi.** Il secondo paragrafo del protocollo si occupa di fornire le indicazioni necessarie per le attività organizzate con la presenza di operatori, nel contesto dei parchi, giardini o luoghi simili. Si tratta sicuramente di una attività più complessa che prevede moduli organizzativi e personale selezionato, secondo un progetto di attività che determina una responsabilità in capo al gestore. Il protocollo contiene molte raccomandazioni, come ad esempio quella che individua il rapporto numerico tra il personale e i bambini; trattandosi di raccomandazioni non pare sia sanzionabile il mancato rispetto di tali indicazioni. Parimenti, alcune prescrizioni sono di difficile controllo; ad esempio non si vede come si possa far rispettare la misura di prevenzione di non toccarsi il viso con le mani, ovvero di non tossire senza protezione; tale ultima indicazione comporterebbe l'uso obbligatorio della mascherina per tutta la durata dell'attività.
- (4) **Rinvio.** Vedi note da 3 a 6 del caso 1 (procedimento sanzionatorio, autorità competente e destinazione dei proventi, modalità di pagamento e reiterazione).

12. Chiusura dei parchi tematici e di divertimento		
SANZIONE € 400,00	ENTRO 5 GIORNI € 280,00	SANZIONI ACCESSORIE Non previste
Limiti edittali: da € 400,00 a € 1.000,00		

- Non rispettava l'obbligo di sospensione delle attività nei parchi □tematici □di divertimento
- Effettuava attività ludiche, ricreative ed educative nei luoghi destinati senza aver adottato gli appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del DPCM 2 marzo 2021.

#### Note

- (1) **Ambito di applicazione.** L'articolo 20, c. 2, del DPCM 2 marzo 2021 dispone la sospensione delle attività dei parchi tematici e di divertimento; è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;
- (2) **Allegato 8.** I protocolli raccolti nell'allegato 8, presentati con un ampio preambolo che illustra la finalità degli elaborati, riguardano le varie fasi della ripresa delle attività ludiche e ricreative per i bambini e gli adolescenti.
- (3) **Attività ludiche e ricreative organizzate nei giardini e nei parchi.** Il secondo paragrafo del protocollo si occupa di fornire le indicazioni necessarie per le attività organizzate con la presenza di operatori, nel contesto dei parchi, giardini o luoghi simili. Si tratta sicuramente di una attività più complessa che prevede moduli organizzativi e personale selezionato, secondo un progetto di attività che determina una responsabilità in capo al gestore. Il protocollo contiene molte raccomandazioni, come ad esempio quella che individua il rapporto numerico tra il personale e i bambini; trattandosi di raccomandazioni non pare sia sanzionabile il mancato rispetto di tali indicazioni. Parimenti, alcune prescrizioni sono di difficile controllo; ad esempio non si vede come si possa far rispettare la misura di prevenzione di non toccarsi il viso con le mani, ovvero di non tossire senza protezione; tale ultima indicazione comporterebbe l'uso obbligatorio della mascherina per tutta la durata dell'attività.
- (4) **Rinvio.** Vedi note da 3 a 6 del caso 1 (procedimento sanzionatorio, autorità competente e destinazione dei proventi, modalità di pagamento e reiterazione).

### 13. Violazioni delle prescrizioni per lo svolgimento dell'attività sportiva o motoria

	SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	SANZIONI ACCESSORIE
Ip.1 senza uso di veicolo	€ 400,00	€ 280,00	Non previste
Ip.2 con uso di veicolo	€ 533,33	€ 373,34	
Ip. 1. Limiti edittali: da € 400,00 a € 1.000,00			
Ip. 2. Limiti edittali: da € 533,33 a € 1.333,33			

- Nel luogo sopra descritto svolgeva all'aperto attività □ sportiva □ motoria, senza rispettare la distanza di sicurezza interpersonale prevista per tale attività. Nella fattispecie accertata svolgeva detta attività tenendo una distanza di circa ..... dalla persona più vicina.

#### Note

- (1) Ambito di applicazione.** L'articolo 17, c. 1, del DPCM 2 marzo 2021, consente svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno **due metri per l'attività sportiva** e di almeno **un metro l'attività motoria**, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, oppure se si tratta di persone conviventi.
- (2) Attività sportiva e attività motoria.** Anche se non è possibile fare una netta distinzione tra attività sportiva e attività motoria, si deve considerare l'attività sportiva quella svolta a livello amatoriale, dilettantistico o professionale, riconosciuta dal Coni e dalle federazioni sportive ufficiali o comunque, in maniera più elastica, rientranti nella comune accezione di sport. L'attività motoria è invece quella che pur coinvolgendo il fisico non è riconosciuta assolutamente come tale ed è normalmente ritenuta essenziale ai fini della cura della salute fisica della persona, come la camminata, la pedalata non sportiva. Quindi, se la corsa, anche a livello amatoriale, può definirsi una attività sportiva, la camminata anche veloce si potrà dire che sia una attività motoria. Da considerare, ad esempio, che il tiro con le frecce o il tiro con l'arco sono discipline sportive riconosciute dal CONI, pur potendo essere definite anche attività ludiche o ricreative. In ogni caso la differenza tra attività sportiva e attività motoria ha una limitata utilità se non per individuare la distanza di sicurezza interpersonale.
- (3) Centri sciistici.** Vedi caso 15
- (4) Attività sportiva e motoria in palestra, piscina, etc.** vedi caso 16
- (5) Eventi e competizioni sportive.** Vedi caso successivo.
- (6) Allenamenti.** Vedi caso 14
- (7) Zone rosse.** Per le zone rosse sono previste ulteriori limitazioni. Vedi caso 37.
- (8) Rinvio.** Vedi note da 3 a 7 del caso 1 (procedimento sanzionatorio, autorità competente e destinazione dei proventi, modalità di pagamento, reiterazione e uso di veicoli).

14. Divieto di svolgimento di eventi e competizioni sportive – luoghi pubblici o privati				
		SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	SANZIONI ACCESSORIE
Ip.1	senza uso di veicolo	€ 400,00	€ 280,00	Chiusura dell'attività (5)
Ip.2	con uso di veicolo	€ 533,33	€ 373,34	
Ip. 1. Limiti edittali: da € 400,00 a € 1.000,00				
Ip. 2. Limiti edittali: da € 533,33 a € 1.333,33				

- Nel luogo sopra descritto non rispettava la sospensione □ degli eventi sportivi □ delle competizioni sportive, al di fuori dei casi consentiti
- Nel luogo sopra descritto teneva □ un evento sportivo consentito □ una competizione sportiva consentita □ all'interno di impianti sportivi utilizzati non a porte chiuse □ all'aperto in presenza di pubblico.

#### Note

- (1) **Ambito di applicazione.** L'articolo 18, c. 1, primo periodo, del DPCM 2 marzo 2021 consente soltanto gli eventi e le competizioni – riconosciuti di “preminente” interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) – riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.
- (2) **Soggetti attivi.** Si ritiene che la violazione possa essere commessa sia da chi partecipa all'evento o alla manifestazione sportiva, sia da chi la organizza. Forme di concorso si possono realizzare da parte di chi agevola o promuove la manifestazione o l'evento. Il pubblico eventualmente presente potrà essere sanzionato per l'assembramento e/o per il divieto di spostamento non giustificato.
- (3) **Sanzione accessoria.** Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto legge 25 aprile 2020, n. 19, è sempre disposta la chiusura delle attività relative a di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati.
- (4) **Sospensione anticipata.** All'atto dell'accertamento della violazione, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell'attività per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. È una sospensione facoltativa di competenza dell'accertatore, applicata nell'immediatezza e solo ove necessaria a interrompere l'illecito o per evitare la reiterazione del medesimo illecito; pertanto, non si applica se l'illecito si è interrotto e non vi sono elementi per stabilire che questo sarà reiterato. Dell'applicazione della sospensione anticipata deve essere dato atto nel verbale di contestazione che sarà trasmesso, unitamente al rapporto, all'autorità competente all'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività o dell'esercizio.
- (5) **Rinvio.** Vedi note da 3 a 7 del caso 1 (procedimento sanzionatorio, autorità competente e destinazione dei proventi, modalità di pagamento, reiterazione e uso di veicoli).

## 15. Prescrizioni per lo svolgimento di sessioni di allenamento consentite

	SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	SANZIONI ACCESSORIE
Ip.1 senza uso di veicolo	€ 400,00	€ 280,00	Chiusura dell'attività
Ip.2 con uso di veicolo	€ 533,33	€ 373,34	
Ip. 1. Limiti edittali: da € 400,00 a € 1.000,00			
Ip. 2. Limiti edittali: da € 533,33 a € 1.333,33			

- Nel luogo sopra descritto svolgeva una sessione di allenamento consentita a norma dell'articolo 18, c. 1, primo periodo, del DPCM 2 marzo 2021, ma:
  - con la presenza del pubblico
  - senza il rispetto dei protocolli emanati

### Note

- (1) **Ambito di applicazione.** L'articolo 18, c. 1, secondo periodo, del DPCM 2 marzo 2021 dispone che le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui medesimo comma, muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva.
- (2) **Allenamenti in aree pubbliche.** Si ritiene che in ogni caso gli allenamenti possano essere svolti in forma individuale e nel rispetto delle norme di distanziamento sociale anche su aree pubbliche o ad esse equiparate, considerato che è ammessa l'attività sportiva alle condizioni previste dall'Art. 1, c. 10, lett. d) del DPCM 2 marzo 2021 (vedi caso 12).
- (3) **Uso dei veicoli.** Resta limitato agli sport che si svolgono con veicoli, ad esempio in un velodromo.
- (4) **Rinvio.** Vedi note da 3 a 7 del caso 1 (procedimento sanzionatorio, autorità competente e destinazione dei proventi, modalità di pagamento, reiterazione e uso di veicoli).

## 16. Obbligo di chiusura degli impianti nei comprensori sciistici

SANZIONE € 400,00	ENTRO 5 GIORNI € 280,00	SANZIONI ACCESSORIE Chiusura dell'esercizio o dell'attività
Limiti edittali: da € 400,00 a € 1.000,00		

- Nel comprensorio sciistico di \_\_\_\_\_ non provvedeva alla chiusura dell'impianto di \_\_\_\_\_, in assenza delle deroghe concesse dell'articolo 19 del DPCM 2 marzo 2021 (2).

### Note

- (1) **Ambito di applicazione.** L'articolo 19, c. 1, del DPCM 2 marzo 2021 dispone la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici.
- (2) **Deroghe.** Gli impianti possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni, ovvero per lo svolgimento delle prove di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci.
- (3) **Rinvio.** Vedi note da 3 a 6 del caso 1 (procedimento sanzionatorio, autorità competente e destinazione dei proventi, modalità di pagamento e reiterazione).

## 17. Attività sportiva di base e motoria in palestre, centri sportivi, piscine, centri sociali, culturali etc.

	SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	SANZIONI ACCESSORIE
Ip.1 senza uso di veicolo	€ 400,00	€ 280,00	Chiusura dell'esercizio o dell'attività (3)
Ip.2 con uso di veicolo	€ 533,33	€ 373,34	
Ip. 1. Limiti edittali: da € 400,00 a € 1.000,00			
Ip. 2. Limiti edittali: da € 533,33 a € 1.333,33			

- Nel luogo sopra descritto svolgeva l'attività di  palestra  centro natatorio  centro benessere  piscina  centro termale, nonostante il divieto e al di fuori dei casi consentiti  centro culturale,  centro sociale  centro ricreativo.
- svolgeva l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere all'aperto presso il  centro sportivo  circolo sportivo  violando le norme di distanziamento sociale  determinando assembramento  in violazione delle linee guida

### Note

- (1) **Ambito di applicazione.** L'articolo 17, c.2, del DPCM 2 marzo 2021, dispone che sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. I livelli essenziali di assistenza, come riportato dal sito del Ministero della Salute, competente in materia, sono le prestazioni ed i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale. Gli attuali livelli di assistenza (LEA) sono stati definiti dal Ministero della Salute con DPCM del 12 gennaio 2017.
- (2) **Deroghe.** Sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
- (3) **Sanzione accessoria.** Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto legge 25 aprile 2020, n. 19, è sempre disposta la chiusura delle palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati. La competenza all'irrogazione della sanzione accessoria è del prefetto per le violazioni delle prescrizioni del DPCM, ovvero è della Regione o del Sindaco per i provvedimenti da questi emanati.
- (4) **Sospensione anticipata.** All'atto dell'accertamento della violazione, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell'attività per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. È una sospensione facoltativa di competenza dell'organo accertatore, applicata nell'immediatezza e solo ove necessaria a interrompere l'illecito o per evitare la reiterazione del medesimo illecito; pertanto, non si applica se l'illecito si è interrotto e non vi sono elementi per stabilire che questo sarà reiterato. Dell'applicazione della sospensione anticipata deve essere dato atto nel verbale di contestazione che sarà trasmesso, unitamente al rapporto, all'autorità competente all'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività o dell'esercizio.
- (5) **Palestre sportive.** Secondo le FAQ del Dipartimento dello Sport presso il Governo, Le attività organizzate da ASD/SSD in orario extrascolastico nelle palestre scolastiche sono assimilate a quelle realizzate in qualunque altra palestra e rientrano, pertanto, nella disposizione di sospensione di cui all'art. 1, comma 9, lettera f) del DPCM 2 marzo 2021. Le palestre scolastiche potranno ospitare, a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, le sessioni di allenamento e le competizioni degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, specificati all'art. 1, comma 9, lettera e). Inoltre, le palestre scolastiche potranno mettere a disposizione eventuali spazi attrezzati all'aperto per le attività che il DPCM consente di svolgere all'aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento e senza alcun assembramento. In questo caso, è inibito l'uso degli spogliatoi interni.
- (6) **Danza.** Secondo le FAQ del Dipartimento dello Sport presso il Governo, i centri di danza, qualora non ricomprendibili come palestre, sono da considerarsi come centri culturali o ricreativi, pertanto rientranti nelle previsioni di chiusura. Anche le classi di danza classica sono pertanto sospese.

- (7) **Tennis.** Secondo le FAQ del Dipartimento dello Sport presso il Governo, il tennis e il padel non rientrando nelle categorie degli sport di contatto, potranno continuare solo in centri e circoli sportivi all'aperto, previo rispetto dei protocolli di sicurezza. Si ricorda che negli scenari di massima gravità (zona rossa), sono sospese, dall'art. 3, comma 4, lettera d), le attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli all'aperto.
- (8) **Studi di personal training one to one.** Secondo le FAQ del Dipartimento dello Sport presso il Governo, gli studi di personal training one to one potranno continuare solo quelle attività che possano fungere da presidio sanitario obbligatorio (fisioterapia o riabilitazione) o erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, come disciplinato dall'art. 1, comma 9, lettera f) del DPCM, oppure i personal training svolti all'aperto, mantenendo le distanze di sicurezza.
- (9) **Yoga, pilates, etc.** Secondo le FAQ del Dipartimento dello Sport presso il Governo, le attività di yoga e pilates, come ogni altra attività motoria, possono essere svolte esclusivamente all'aperto, in parchi pubblici e privati, e aree attrezzate, o in centri o circoli sportivi, all'aperto. Negli scenari a massima gravità (zona rossa), sono sospese, dall'art. 3, comma 4, lettera d), le attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli all'aperto.
- (10) **Circoli sociali e culturali – somministrazione e ristorazione.** La sospensione di attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi include anche la sospensione delle attività interne di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione a favore del proprio corpo associativo, trattandosi di una attività subordinata e collaterale rispetto alla attività principale.
- (11) **Rinvio.** Vedi note da 3 a 7 del caso 1 (procedimento sanzionatorio, autorità competente e destinazione dei proventi, modalità di pagamento, reiterazione e uso di veicoli).

<b>18. Divieto di svolgimento degli sport di contatto</b>		
SANZIONE € 400,00	ENTRO 5 GIORNI € 280,00	SANZIONI ACCESSORIE Chiusura dell'esercizio o dell'attività (2)
Limiti edittali: da € 400,00 a € 1.000,00		

- Al di fuori dei casi consentiti svolgeva lo sport di contatto \_\_\_\_\_ rientrante tra quelli elencati nell'ordinanza del Ministro delle politiche giovanili e dello sport
- Relativamente allo sport di contatto \_\_\_\_\_ rientrante tra quelli elencati nell'ordinanza del Ministro delle politiche giovanili e dello sport svolgeva  l'attività sportiva dilettantistica di base  l'attività di scuola  l'attività formativa di avviamento
- Relativamente allo sport di contatto (4) \_\_\_\_\_ rientrante tra quelli elencati nell'ordinanza del Ministro delle politiche giovanili e dello sport svolgeva  la gara  la competizione  attività

#### Note

- (1) **Ambito di applicazione.** L'articolo 17, c. 3, del DPCM 2 marzo 2021, dispone che fatto salvo quanto previsto in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 13 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del medesimo giorno, è sospeso; sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.
- (2) **Sanzione accessoria.** Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto legge 25 aprile 2020, n. 19, è sempre disposta la chiusura delle palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati. La competenza all'irrogazione della sanzione accessoria è del prefetto per le violazioni delle prescrizioni del DPCM, ovvero è della Regione o del Sindaco per i provvedimenti da questi emanati.
- (3) **Sospensione anticipata.** All'atto dell'accertamento della violazione, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell'attività per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. È una sospensione facoltativa di competenza dell'organo accertatore, applicata nell'immediatezza e solo ove necessaria a interrompere l'illecito o per evitare la reiterazione del medesimo illecito; pertanto, non si applica se l'illecito si è interrotto e non vi sono elementi per stabilire che questo sarà reiterato. Dell'applicazione della sospensione anticipata deve essere dato atto nel verbale di contestazione che sarà trasmesso, unitamente al rapporto, all'autorità competente all'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività o dell'esercizio.
- (4) **Estensione del divieto.** La prescrizione vale anche per le attività aventi carattere ludico-amatoriale
- (5) **Rinvio.** Vedi note da 3 a 6 del caso 1 (procedimento sanzionatorio, autorità competente e destinazione dei proventi, modalità di pagamento e reiterazione).

19. Prescrizioni per le manifestazioni pubbliche			
	SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	SANZIONI ACCESSORIE
Ip.1 senza uso di veicolo	€ 400,00	€ 280,00	Non previste
Ip.2 con uso di veicolo	€ 533,33	€ 373,34	
Ip. 1. Limiti edittali: da € 400,00 a € 1.000,00			
Ip. 2. Limiti edittali: da € 533,33 a € 1.333,33			

- Nel luogo sopra descritti partecipava a svolgeva una manifestazione pubblica ...
  - non in forma statica (ad esempio, corteo)
  - senza che fossero osservate la distanza interpersonale prescritta (ove non prescritta si applica il distanziamento sociale di almeno un metro)
  - senza rispettare le altre misure di contenimento dell'epidemia di Sars-Cov-2
  - senza rispettare le prescrizioni imposte dal Questore ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

#### Note

- (1) **Ambito di applicazione.** L'articolo 10, c. 1, del DPCM 2 marzo 2021 dispone che lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
- (2) **Rinvio.** Vedi note da 3 a 7 del caso 1 (procedimento sanzionatorio, autorità competente e destinazione dei proventi, modalità di pagamento, reiterazione e uso di veicoli).

<b>20. Sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, casinò e sale bingo</b>		
SANZIONE € 400,00	ENTRO 5 GIORNI € 280,00	SANZIONI ACCESSORIE Chiusura dell'esercizio o dell'attività (2)
Limiti edittali: da € 400,00 a € 1.000,00		

- Non rispettava l'obbligo di sospensione dell'attività di □sala giochi □sala bingo □sala scommesse casinò, sopra indicata (1)

#### Note

- (1) Ambito di applicazione.** L'articolo 20, c. 1, del DPCM 2 marzo 2021, dispone sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, casinò e sale bingo, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente. Il Ministero dell'interno (Circolare N.15350/117/2/1 del 7 novembre 2020) ha chiarito che in ragione della nuova formulazione del divieto, viene interdetto dalla nuova e più restrittiva misura, a titolo di esempio, l'uso di apparecchiature ubicate all'interno di esercizi pubblici o di tabaccherie.
- (2) Sanzione accessoria.** Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto legge 25 aprile 2020, n. 19, è sempre disposta la chiusura delle sale giochi, sale bingo e delle sale scommesse. La competenza all'irrogazione della sanzione accessoria è del prefetto per le violazioni delle prescrizioni del DPCM, ovvero è della Regione o del Sindaco per i provvedimenti da questi emanati.
- (3) Sospensione anticipata.** All'atto dell'accertamento della violazione, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell'attività per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. È una sospensione facoltativa di competenza dell'organo accertatore, applicata nell'immediatezza e solo ove necessaria a interrompere l'illecito o per evitare la reiterazione del medesimo illecito; pertanto, non si applica se l'illecito si è interrotto e non vi sono elementi per stabilire che questo sarà reiterato. Dell'applicazione della sospensione anticipata deve essere dato atto nel verbale di contestazione che sarà trasmesso, unitamente al rapporto, all'autorità competente all'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività o dell'esercizio.
- (4) Rinvio.** Vedi note da 3 a 6 del caso 1 (procedimento sanzionatorio, autorità competente e destinazione dei proventi, modalità di pagamento e reiterazione).

## 21. Inosservanza della sospensione di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto

SANZIONE € 400,00	ENTRO 5 GIORNI € 280,00	SANZIONI ACCESSORIE Chiusura dell'esercizio o dell'attività (2)
1. Limiti edittali: da € 400,00 a € 1.000,00		

- Effettuava uno spettacolo aperto al pubblico □ in una sala teatrale □ in una sala concerto □ in una sala cinematografica □ in un live-club □ altro (anche un luogo all'aperto, specificare) ..., nonostante il divieto

### Note

- (1) **Ambito di applicazione.** L'articolo 15, c. 1, del DPCM 2 marzo 2021 ha sospeso gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri spazi anche all'aperto. Potranno riprendere dal 27 marzo 2021 solo se svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati nel rispetto di almeno un metro sia per il personale, sia per il pubblico (salvo conviventi abituali). La capienza non potrà superare il 25% di quella normalmente autorizzata, con un massimo di 400 spettatori all'aperto o 200 per ogni singola sala chiusa, sempre nel rispetto delle disposizioni contenute negli allegati 26 e 27 del DPCM 2 marzo 2021, eventualmente integrati o modificati da ordinanza del Ministro della salute, e dei protocolli o linee guida eventualmente vigenti.
- (2) **Sanzione accessoria.** Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto legge 25 aprile 2020, n. 19, è sempre disposta la sanzione accessoria della chiusura da 5 a 30 giorni nei casi di violazione del divieto di svolgimento dell'attività dei cinema, teatri sale concerto, etc. La competenza all'irrogazione della sanzione accessoria è del prefetto per le violazioni delle prescrizioni del DPCM, ovvero è della Regione o del Sindaco per i provvedimenti da questi emanati.
- (3) **Sospensione anticipata.** All'atto dell'accertamento della violazione, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. È una sospensione facoltativa di competenza dell'organo accertatore, applicata nell'immediatezza e solo ove necessaria a interrompere l'illecito o per evitare la reiterazione del medesimo illecito; pertanto, non si applica se l'illecito si è interrotto e non vi sono elementi per stabilire che questo sarà reiterato. Dell'applicazione della sospensione anticipata deve essere dato atto nel verbale di contestazione che sarà trasmesso, unitamente al rapporto, all'autorità competente all'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività.
- (4) **Rinvio.** Vedi note da 3 a 6 del caso 1 (procedimento sanzionatorio, autorità competente e destinazione dei proventi, modalità di pagamento e reiterazione).

## 22. Inosservanza della sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, e delle feste, sagre, fiere e similari, all'aperto o al chiuso.

SANZIONE € 400,00	ENTRO 5 GIORNI € 280,00	SANZIONI ACCESSORIE Chiusura dell'esercizio o dell'attività (2)
1. Limiti edittali: da € 400,00 a € 1.000,00		

- Comma 1 – Svolgeva attività  nel centro culturale  nel centro sociale  nel centro ricreativo denominato .....
- Comma 1 – Svolgeva attività  in una sala da ballo  in una discoteca  altro locale assimilato (anche in luogo all'aperto, specificare) ..., nonostante il divieto
- Comma 2 - Organizzava una festa (anche in luogo all'aperto, specificare) ..., nonostante il divieto
- Comma 3 - Organizzava una sagra  una fiera  un evento assimilabile a una sagra o a una fiera (anche in luogo all'aperto, specificare) (4)

### Note

- (1) **Ambito di applicazione.** L'articolo 16, del DPCM 2 marzo 2021 ha sospeso le attività nei centri culturali, sociali, ricreativi e nelle discoteche, sale da ballo e locali assimilati, anche all'aperto. Inoltre, ha vietato le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Ha altresì vietato le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.
- (2) **Sanzione accessoria.** Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto legge 25 aprile 2020, n. 19, è sempre disposta la sanzione accessoria della chiusura da 5 a 30 giorni nei casi di violazione del divieto di svolgimento dell'attività dei cinema, teatri sale concerto, sale da ballo, etc. La competenza all'irrogazione della sanzione accessoria è del prefetto per le violazioni delle prescrizioni del DPCM, ovvero è della Regione o del Sindaco per i provvedimenti da questi emanati.
- (3) **Sospensione anticipata.** All'atto dell'accertamento della violazione, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. È una sospensione facoltativa di competenza dell'organo accertatore, applicata nell'immediatezza e solo ove necessaria a interrompere l'illecito o per evitare la reiterazione del medesimo illecito; pertanto, non si applica se l'illecito si è interrotto e non vi sono elementi per stabilire che questo sarà reiterato. Dell'applicazione della sospensione anticipata deve essere dato atto nel verbale di contestazione che sarà trasmesso, unitamente al rapporto, all'autorità competente all'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività.
- (4) **Manifestazioni locali a carattere prevalentemente commerciale.** Secondo le FAQ del Governo nella nozione delle fiere, vietate dal DPCM 2 marzo 2021, rientrano anche manifestazioni locali con prevalente carattere commerciale, in quanto tali manifestazioni, anche a carattere commerciale di natura fieristica, come nel caso dei cosiddetti mercatini di Natale, ma realizzate fuori dell'ordinaria attività commerciale in spazi dedicati ad attività stabile o periodica di mercato, sono da assimilare alle fiere e sono quindi vietate.
- (5) **Abitazioni private.** Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. In quanto raccomandazione, non sono previste sanzioni in caso di inosservanza.
- (6) **Rinvio.** Vedi note da 3 a 6 del caso 1 (procedimento sanzionatorio, autorità competente e destinazione dei proventi, modalità di pagamento e reiterazione).

### 23. Inosservanza della sospensione dei congressi e della convegnoistica – cerimonie pubbliche e riunioni nelle p.a.

SANZIONE € 400,00	ENTRO 5 GIORNI € 280,00	SANZIONI ACCESSORIE nessuna
Limiti edittali: da € 400,00 a € 1.000,00		

- Comma 1 - Organizzava □ un congresso □ un convegno □ un evento assimilabile a un congresso o un convegno (specificare), non con modalità a distanza
- Comma 2 - Organizzava una cerimonia pubblica □ in presenza di pubblico □ senza il rispetto dei protocolli e linee guida vigenti
- Comma 3 - Organizzava una riunione nell'ambito della pubblica amministrazione con modalità non a distanza, non sussistendone motivate ragioni

#### Note

- (1) **Ambito di applicazione.** L'articolo 13, del DPCM 2 marzo 2021 dispone che siano sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni
- (2) **Riunioni private.** È fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private (es. assemblee di condominio) in modalità a distanza. Non sono previste sanzioni, in quanto semplice raccomandazione.
- (3) **Rinvio.** Vedi note da 3 a 6 del caso 1 (procedimento sanzionatorio, autorità competente e destinazione dei proventi, modalità di pagamento e reiterazione).

24. Modalità di accesso nei luoghi di culto.		
SANZIONE € 400,00	ENTRO 5 GIORNI € 280,00	SANZIONI ACCESSORIE Non previste
Limiti edittali: da € 400,00 a € 1.000,00		

- Non adottava apposite misure organizzative tali che l'accesso nel suddetto luogo di culto avvenisse in modo da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Nella fattispecie accertata \_\_\_\_\_

#### Note

- (1) **Ambito di applicazione.** L'articolo 12 del DPCM 2 marzo 2021, dispone che l'accesso ai luoghi di culto deve avvenire con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro e nel rispetto dei protocolli allegati al DPCM 2 marzo 2021 (allegati da 1 a 7 distinti per confessione religiosa).
- (2) **Rinvio.** Vedi note da 3 a 6 del caso 1 (procedimento sanzionatorio, autorità competente e destinazione dei proventi, modalità di pagamento e reiterazione).

## 25. Modalità di svolgimento delle funzioni religiose.

SANZIONE € 400,00	ENTRO 5 GIORNI € 280,00	SANZIONI ACCESSORIE Non previste
Limiti edittali: da € 400,00 a € 1.000,00		

- Non adottava apposite misure organizzative previste dai protocolli sottoscritti dal Governo Italiano di cui all'allegato n. \_\_\_ del DPCM 2 marzo 2021. Nella fattispecie accertata, si da atto che \_\_\_\_\_

### Note

- (1) **Ambito di applicazione.** L'articolo 12, c.2, del DPCM 2 marzo 2021, dispone, che le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgano nel rispetto **dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7. Si rinvia ai singoli protocolli.**
- (2) **Spostamenti per cerimonie funebri.** Il Governo ha ritenuto, anche per le zone rosse, che la partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere almeno quelli fino entro il secondo grado) o di unico parente rimasto, sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid-19.
- (3) **Rinvio.** Vedi note da 3 a 6 del caso 1 (procedimento sanzionatorio, autorità competente e destinazione dei proventi, modalità di pagamento e reiterazione).

<b>26. Chiusure dei musei e degli altri luoghi di cultura</b>		
SANZIONE € 400,00	ENTRO 5 GIORNI € 280,00	SANZIONI ACCESSORIE Nessuna
Ip. 1. Limiti edittali: da € 400,00 a € 1.000,00		

- Comma 1 - Quale responsabile □ del museo □ del luogo di cultura □ della mostra \_\_\_\_\_ □ non rispettava l'obbligo di chiusura il sabato e nei giorni festivi vigente fino al 26 marzo 2021 □ non garantiva l'ingresso contingentato in base alle caratteristiche e delle dimensioni dei locali aperti al pubblico o comunque in modo da evitare assembramenti e da garantire il distanziamento di almeno un metro tra i visitatori □ a far data dal 27 marzo 2021, il sabato e i giorni festivi non organizzava le prenotazioni con un giorno di anticipo on-line o telefonicamente (2) □ non sospendeva il libero accesso nel luogo di cultura statale previsto la prima domenica del mese dal d.m. 11 dicembre 1997, n. 507 (3)
- Comma 2 - Quale responsabile □ del museo □ del luogo di cultura □ della mostra \_\_\_\_\_ non garantiva l'organizzazione del servizio di apertura secondo i protocolli o le linee guida vigenti; veniva accertato che \_\_\_\_\_

#### Note

- (1) **Ambito di applicazione.** L'articolo 14 del DPCM 2 marzo 2021, dispone Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte. Sono altresì aperte al pubblico le mostre, alle medesime condizioni previste dalla presente lettera per musei e istituti e luoghi della cultura.
- (2) **Norme in vigore dal 27 marzo 2021.** A far data dal 27 marzo 2021, il sabato e i giorni festivi, il servizio è assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo.
- (3) **Ingressi gratuiti la domenica.** Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all'art. 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese.
- (4) **Definizioni.** L'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio elenca queste definizioni: "museo", una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio; b) "biblioteca", una struttura permanente che raccoglie , cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio; c) "archivio", una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca. d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica; e) "parco archeologico", un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto; f) "complesso monumentale", un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
- (5) **Rinvio.** Vedi note da 3 a 6 del caso 1 (procedimento sanzionatorio, autorità competente e destinazione dei proventi, modalità di pagamento e reiterazione).

<b>27. Inosservanza delle modalità di svolgimento delle lezioni, delle riunioni e delle elezioni degli organi collegiali</b>		
SANZIONE € 400,00	ENTRO 5 GIORNI € 280,00	SANZIONI ACCESSORIE Chiusura dell'attività (2)
Ip. 1. Limiti edittali: da € 400,00 a € 1.000,00		

- Comma 1 - Quale responsabile della scuola secondaria di secondo grado \_\_\_\_\_ consentiva lo svolgimento dell'attività didattica in presenza senza rispettare le forme flessibili previste dall'articolo 21, comma 1, del DPCM 2 marzo 2021 (1)
- Comma 1 – Quale soggetto tenuto alla sorveglianza del minore non vigilava e si assicurava che lo stesso indossasse la mascherina protettiva (1)
- Comma 5 - Quale responsabile della scuola, consentiva le riunioni degli organi collegiali effettuate in presenza (2)
- Comma 5 - Quale responsabile della scuola, consentiva che l'elezione degli organi collegiali fossero effettuate in presenza (2)
- Comma 6 - Quale responsabile dell'ente gestore non provvedeva ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia (3).
- Comma 6 - Quale responsabile dell'ente gestore consentiva lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali □ senza l'ausilio di personale qualificato □ senza adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all'allegato 8 del DPCM 2 marzo 2021 □ senza provvedere pulizia e igienizzazione necessarie (4).

#### Note

- (1) **Ambito di applicazione.** L'articolo 21, c. 10, lett. s), del DPCM 2 marzo 2021, dispone che le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza. La restante parte dell'attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. È obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina (della violazione risponderà chi era tenuto alla sorveglianza del minore).
- (2) **Organi collegiali degli istituti scolastici.** Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte solo con modalità a distanza. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, qualora non completato, avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.
- (3) **Pulizia degli ambienti.** Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia.
- (4) **Attività ludiche, ricreative ed educative non scolastiche né formali.** L'ente proprietario dell'immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l'organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi

alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati

- (5) **Sanzione accessoria.** Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto legge 25 aprile 2020, n. 19, è sempre disposta la chiusura da 5 a 30 giorni. La competenza all'irrogazione della sanzione accessoria è del prefetto per le violazioni delle prescrizioni del DPCM, ovvero è della Regione o del Sindaco per i provvedimenti da questi emanati.
- (6) **Sospensione anticipata.** All'atto dell'accertamento della violazione, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell'attività per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. È una sospensione facoltativa di competenza dell'accertatore, applicata nell'immediatezza e solo ove necessaria a interrompere l'illecito o per evitare la reiterazione del medesimo illecito; pertanto, non si applica se l'illecito si è interrotto e non vi sono elementi per stabilire che questo sarà reiterato. Dell'applicazione della sospensione anticipata deve essere dato atto nel verbale di contestazione che sarà trasmesso, unitamente al rapporto, all'autorità competente all'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività o dell'esercizio.
- (7) **Rinvio.** Vedi note da 3 a 6 del caso 1 (procedimento sanzionatorio, autorità competente e destinazione dei proventi, modalità di pagamento e reiterazione).

Art. 11, c. 5 del DPCM 2 marzo 2021 e art. 4 del DL 25 marzo 2020, n. 19

## 28. Divieto di permanenza nelle sale di attesa dei DEA e dei PS

SANZIONE € 400,00	ENTRO 5 GIORNI € 280,00	SANZIONI ACCESSORIE nessuna
Limiti edittali: da € 400,00 a € 1.000,00		

- Quale accompagnatore del paziente \_\_\_\_\_ permaneva nella sala di attesa  del Dipartimento Emergenza e Accettazione (DEA)  del Pronto Soccorso (PS) della struttura ospedaliera sopra indicata, senza autorizzazione del personale sanitario preposto.

### Note

- (1) **Ambito di applicazione.** L'articolo 11, c. 5, del DPCM 2 marzo 2021 dispone che è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto e fatta eccezione per gli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che possono altresì prestare assistenza anche nel reparto di degenza nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura.
- (2) **Rinvio.** Vedi note da 3 a 6 del caso 1 (procedimento sanzionatorio, autorità competente e destinazione dei proventi, modalità di pagamento e reiterazione).

29. Accesso nelle RSA, Hospice, e strutture di ospitalità e lungo degenza,		
SANZIONE € 400,00	ENTRO 5 GIORNI € 280,00	SANZIONI ACCESSORIE nessuna
Limiti edittali: da € 400,00 a € 1.000,00		

- Quale  parente  visitatore del paziente \_\_\_\_\_ accedeva  nella struttura di ospitalità e lungo degenza  nella residenza sanitaria assistita  nell'hospice  nella struttura riabilitativa  nella struttura residenziale per anziani autosufficienti e non, al di fuori dei casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura
- Quale responsabile  della struttura di ospitalità e lungo degenza  della residenza sanitaria assistita  dell'hospice  della struttura riabilitativa  della struttura residenziale per anziani autosufficienti e non, consentiva l'accesso a  parenti  visitatori del paziente senza adottare le necessarie misure per prevenire possibili contagi

#### Note

- (1) **Ambito di applicazione.** L'articolo 11, c. 6, del DPCM 2 marzo 2021 dispone che l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione
- (2) **Rinvio.** Vedi note da 3 a 6 del caso 1 (procedimento sanzionatorio, autorità competente e destinazione dei proventi, modalità di pagamento e reiterazione).

30. Corsi di formazione		
SANZIONE € 400,00	ENTRO 5 GIORNI € 280,00	SANZIONI ACCESSORIE Chiusura dell'attività
Limiti edittali: da € 400,00 a € 1.000,00		

- Organizzava un corso di formazione in presenza al di fuori dei casi consentiti

#### Note

- (3) **Ambito di applicazione.** L'articolo 25, c. 1, del DPCM 2 marzo 2021 dispone che i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.
- (4) **Deroghe.** Sono consentiti in presenza i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, nonché del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Sono parimenti consentiti, anche a distanza e secondo le modalità stabilite con appositi provvedimenti amministrativi, i corsi abilitanti effettuati dagli uffici della motorizzazione civile, dalle autoscuole e dalle scuole nautiche, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo, i corsi per il conseguimento e per il rinnovo del certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose svolti dalle autoscuole o da altri enti di formazione, i corsi per il conseguimento dell'abilitazione a pilota di linea ATPL e della licenza di pilota privato PPL tenuti dalle scuole di volo e lo svolgimento dei relativi esami, i corsi abilitanti del personale addetto alla sicurezza nei settori Aeroporti (APT), Spazio aereo (ATM), Economico, amministrativo legale (EAL), Personale di volo (LIC), Medicina aeronautica (MED), Navigabilità iniziale e continua (NAV), Operazioni di volo (OPV), Security (SEC), i corsi di formazione e le relative prove di esame teoriche e pratiche per il rilascio e il mantenimento dei titoli autorizzativi allo svolgimento delle attività connesse con la sicurezza della circolazione ferroviaria, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ivi compresi quelli relativi alla conduzione degli impianti fissi. Sono altresì consentiti i corsi di aggiornamento professionale e di formazione per il conseguimento del brevetto di assistente bagnante e i relativi esami, i corsi di formazione e di addestramento per il conseguimento delle certificazioni necessarie per l'esercizio della professione di lavoratore marittimo e i relativi esami, anche a distanza e secondo le modalità stabilite con provvedimento amministrativo. Sono altresì consentiti le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole per il conseguimento e la revisione delle patenti di guida, delle abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo richiesto per l'esercizio dell'attività di trasporto, le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici speciali per i trasporti ad impianti fissi per il conseguimento delle abilitazioni per le figure professionali inerenti ai sistemi di trasporto ad impianti fissi, le prove e gli esami teorico-pratici effettuati dalle Autorità marittime, ivi compresi quelli per il conseguimento dei titoli professionali marittimi, delle patenti nautiche e per la selezione di piloti e ormeggiatori dei porti, nonché le prove teoriche e pratiche effettuate dall'Ente nazionale dell'aviazione civile e dalle scuole di volo. Sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di leFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell'azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.
- (5) **Rinvio.** Vedi note da 3 a 6 del caso 1 (procedimento sanzionatorio, autorità competente e destinazione dei proventi, modalità di pagamento e reiterazione).

<b>31. Inosservanza delle prescrizioni per attività commerciali al dettaglio</b>			
	SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	SANZIONI ACCESSORIE
Ip.1 senza uso di veicolo	€ 400,00	€ 280,00	Chiusura dell'esercizio o dell'attività (2)
Ip.2 con uso di veicolo	€ 533,33	€ 373,34	
Ip. 1. Limiti edittali: da € 400,00 a € 1.000,00			
Ip. 2. Limiti edittali: da € 533,33 a € 1.333,33			

- Quale responsabile dell'attività commerciale di vendita al dettaglio (DISPOSIZIONI GENERALI) ....
  - Non garantiva la sicurezza interpersonale di un metro
  - Non faceva in modo che gli ingressi avvenissero in modo dilazionato
  - Non impediva ai clienti di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni
  
- Non rispettava i contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalla Regione \_\_\_\_\_ o dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del DPCM 2 marzo 2021. Nella fattispecie accertata si da atto che:

#### **COMMERCIO AL DETTAGLIO**

- Quale responsabile dell'esercizio di commercio al dettaglio non predisponendo una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
- Quale responsabile dell'esercizio di commercio al dettaglio non prevedeva regole di accesso, in base alle caratteristiche dell'esercizio, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
- Quale responsabile dell'esercizio di commercio al dettaglio non garantiva un'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l'igiene delle mani con prodotti igienizzanti, promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.
- Quale responsabile dell'esercizio di commercio al dettaglio, in caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, non provvedeva a rendere obbligatoria la disinfezione delle mani con prodotti igienizzanti o in alternativa non metteva a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce.
- Quale addetto alla vendita dell'esercizio di commercio al dettaglio non procedeva ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
- Quale cliente dell'esercizio di commercio al dettaglio non indossava sempre la mascherina
- Quale lavoratore dell'esercizio di commercio al dettaglio non indossava la mascherina in tutte le occasioni di interazione con i clienti.
- Quale responsabile dell'esercizio di commercio al dettaglio non provvedeva ad assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.
- Quale responsabile dell'esercizio di commercio al dettaglio non provvedeva a favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria, ove tecnicamente possibile.
- Quale responsabile dell'esercizio di commercio al dettaglio non provvedeva a dotare di barriere fisiche (es. schermi) la postazione dedicata alla cassa, ovvero a dotare il personale addetto alla cassa di mascherine e gel igienizzante per le mani.

- Quale responsabile dell'esercizio di commercio al dettaglio non favoriva i pagamenti elettronici

#### **COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (a carico del titolare del posteggio)**

- Non effettuava la pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita
- Non faceva uso obbligatorio l'uso delle mascherine
- Non faceva uso dei guanti ovvero in sostituzione non provvedeva alla igienizzazione frequente delle mani
- Non metteva a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco
- Non garantiva il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Non garantiva il distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- In caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, non provvedeva a rendere obbligatoria la disinfezione delle mani con prodotti igienizzanti o in alternativa non metteva a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce.
- In caso di vendita di beni usati non provvedeva alla pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che fossero poste in vendita.

#### **Note**

- (1) **Ambito di applicazione.** L'articolo 25, comma 1, del DPCM 2 marzo 2021 dispone che le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11.
- (2) **Sanzione accessoria.** Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto legge 25 aprile 2020, n. 19, è sempre disposta la chiusura delle attività di vendita al dettaglio che non rispettano l'obbligo di sospensione dell'attività, ovvero le limitazioni. La competenza all'irrogazione della sanzione accessoria è del prefetto per le violazioni delle prescrizioni del DPCM, ovvero è della Regione o del Sindaco per i provvedimenti da questi emanati.
- (3) **Sospensione anticipata.** All'atto dell'accertamento della violazione, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell'attività per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. È una sospensione facoltativa di competenza dell'accertatore, applicata nell'immediatezza e solo ove necessaria a interrompere l'illecito o per evitare la reiterazione del medesimo illecito; pertanto, non si applica se l'illecito si è interrotto e non vi sono elementi per stabilire che questo sarà reiterato. Dell'applicazione della sospensione anticipata deve essere dato atto nel verbale di contestazione che sarà trasmesso, unitamente al rapporto, all'autorità competente all'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività o dell'esercizio.
- (4) **Raccomandazioni.** L'allegato 11 del DPCM 2 marzo 2021 contiene una serie di raccomandazioni, il cui mancato rispetto non dà luogo quindi a sanzioni, salvo coincidano con le specifiche prescrizioni della presente ipotesi o previste da provvedimenti della Regione o del Sindaco, ovvero delle norme sull'igiene e la sicurezza dei luoghi di lavoro.
- (5) **Rinvio.** Vedi note da 3 a 7 del caso 1 (procedimento sanzionatorio, autorità competente e destinazione dei proventi, modalità di pagamento, reiterazione e uso di veicoli).

### 32. Chiusura festiva e prefestiva degli esercizi commerciali nei centri commerciali, nei mercati, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili

	SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	SANZIONI ACCESSORIE
Ip.1 senza uso di veicolo	€ 400,00	€ 280,00	Chiusura dell'esercizio o dell'attività (2)
Ip.2 con uso di veicolo	€ 533,33	€ 373,34	
Ip. 1. Limiti edittali: da € 400,00 a € 1.000,00			
Ip. 2. Limiti edittali: da € 533,33 a € 1.333,33			

Non rispettava l'obbligo di chiusura nel giorno festivo prefestivo dell'esercizio commerciale presente all'interno □ del centro commerciale □ del mercato (4) □ della galleria commerciale □ del parco commerciale □ della struttura assimilabile ai centri commerciali, mercati, gallerie commerciali o parchi commerciali

#### Note

- (1) **Ambito di applicazione.** L'articolo 26, comma 2, del DPCM 2 marzo 2021 dispone altresì che nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali, delle gallerie commerciali, dei parchi commerciali e delle altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
- (2) **Sanzione accessoria.** Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto legge 25 aprile 2020, n. 19, è sempre disposta la chiusura delle attività di vendita al dettaglio che non rispettano l'obbligo di sospensione dell'attività, ovvero le limitazioni. La competenza all'irrogazione della sanzione accessoria è del prefetto per le violazioni delle prescrizioni del DPCM, ovvero è della Regione o del Sindaco per i provvedimenti da questi emanati.
- (3) **Sospensione anticipata.** All'atto dell'accertamento della violazione, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell'attività per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. È una sospensione facoltativa di competenza dell'accertatore, applicata nell'immediatezza e solo ove necessaria a interrompere l'illecito o per evitare la reiterazione del medesimo illecito; pertanto, non si applica se l'illecito si è interrotto e non vi sono elementi per stabilire che questo sarà reiterato. Dell'applicazione della sospensione anticipata deve essere dato atto nel verbale di contestazione che sarà trasmesso, unitamente al rapporto, all'autorità competente all'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività o dell'esercizio.
- (4) **Mercati.** Il Ministero dell'interno (Circolare N.15350/117/2/1 del 7 novembre 2020) ha chiarito che relativamente al richiamo ai mercati, contenuto nella disposizione in commento, la loro chiusura opera esclusivamente per i cosiddetti mercati coperti e non anche per quelli all'aperto. Ciò in quanto i mercati all'aperto, secondo l'orientamento espresso dal Ministero per lo Sviluppo Economico, sono costituiti su aree delimitate, dedicate al posteggio degli ambulanti o degli stalli mobili di vendita, e in essi non insistono esercizi commerciali stricto sensu, per i quali soli è disposta la chiusura nelle giornate festive e prefestive.
- (5) **Rinvio.** Vedi note da 3 a 7 del caso 1 (procedimento sanzionatorio, autorità competente e destinazione dei proventi, modalità di pagamento, reiterazione e uso di veicoli).

### 33. Inosservanza delle prescrizioni per i servizi di ristorazione (bar, ristoranti, gelaterie, etc.), asporto, consegna a domicilio e divieto di consumo sulle aree pubbliche o aperte al pubblico dopo le 18.00

	SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	SANZIONI ACCESSORIE
Ip.1 senza uso di veicolo	€ 400,00	€ 280,00	Chiusura dell'esercizio o dell'attività (8)
Ip.2 con uso di veicolo	€ 533,33	€ 373,34	
Ip. 1. Limiti edittali: da € 400,00 a € 1.000,00			
Ip. 2. Limiti edittali: da € 533,33 a € 1.333,33			

- Effettuava il servizio di ristorazione prima che la Regione \_\_\_\_\_ la provincia autonoma \_\_\_\_\_ avesse preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica e che avesse individuato i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi
- Svolgeva attività di ristorazione al di fuori della fascia oraria consentita dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00 (2 e 3)
- Consentiva il consumo al tavolo a un numero superiore di quattro persone, non trattandosi di persone tutte conviventi
- Consumava in luogo pubblico o aperto al pubblico dopo le ore 18.00.
- Quale responsabile della mensa del catering continuativo su base contrattuale non garantiva la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro nella erogazione del servizio.
- Effettuava la ristorazione da asporto oltre l'orario consentito delle 22 (non attività prevalente identificata dal codice ATECO 56.3 per le quali l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00 – vedi caso successivo) (7)
- Effettuava la ristorazione da asporto oltre l'orario consentito delle 18.00 (attività prevalente identificata dal codice ATECO 56.3) (7)
- Effettuava la ristorazione da asporto senza garantire che fosse rispettato  l'obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro  il divieto di consumare i prodotti sul posto  il divieto di consumare i prodotti nelle immediate adiacenze dell'esercizio (5)
- Avendo acquistato alimenti e/o bevande per la ristorazione da asporto non rispettava il divieto di consumarli  sul posto  nelle adiacenze dell'esercizio (5).
- Effettuava l'attività di ristorazione con consegna a domicilio senza il rispetto delle norme igienico-sanitarie  per l'attività di confezionamento  nella fase del trasporto
- Effettuava il servizio di ristorazione in violazione dei protocolli o delle linee guida (10) adottate dalla Regione \_\_\_\_\_ o dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del DPCM 2 marzo 2021. Nella fattispecie accertata si da atto che ...
  - Non aveva predisposto una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
  - Non aveva provveduto rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici
  - Non disponeva la pulizia dei servizi igienici più volte il giorno.
  - consentiva attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non è possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), senza che fossero rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni (specificare quali):  obbligo di utilizzo di mascherina  igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco

- rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti.
- Non provvedeva, nell'esercizio con posti a sedere, a privilegiare l'accesso tramite prenotazione
- Non provvedeva, nell'esercizio con posti a sedere a mantenere l'elenco dei soggetti che avevano prenotato, per un periodo di 14 giorni.
- Nell'esercizio con posti a sedere erano presenti più clienti di quanti fossero i posti a sedere.
- Nell'esercizio senza posti a sedere, consentiva l'ingresso a un numero non limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche del locale determinando un spazio inferiore a 1 metro di separazione tra le sedute (11).
- Disponeva i tavoli senza garantire il distanziamento tra i clienti di almeno un metro (ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet)
- Effettuava la somministrazione al banco senza assicurare la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti (ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale) (12)
- Consumava al banco senza rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti (ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale). Predisponendo la consumazione a buffet senza rispettare le disposizioni del protocollo (13)
- Quale personale di servizio a contatto con i clienti non utilizzava la mascherina
- Quale personale di servizio a contatto con i clienti non procedeva a una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima di ogni servizio al tavolo).
- Non favoriva il ricambio d'aria negli ambienti interni
- Non escludeva totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria, pur essendo ciò tecnicamente possibile
- Non manteneva costantemente attivo il sistema di estrazione dell'aria dei servizi igienici
- Non provvedeva a dotare di barriere fisiche (es. schermi) la postazione dedicata alla cassa, ovvero a dotare il personale addetto alla cassa di mascherine e igienizzante per le mani.
- Quale cliente non seduto al tavolo non indossava la mascherina
- Al termine di ogni servizio al tavolo non prevedeva tutte le consuete misure di disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere, ecc.).
- Non favoriva la consultazione dei menù online sul proprio cellulare, o a predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l'uso, oppure cartacei a perdere.

## Note

- (1) **Ambito di applicazione.** L'articolo 26 del DPCM 2 marzo 2021, dispone che le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, ma il limite orario è fissato alle 18.00 dove viene esercitata come attività prevalente quella identificata dal ATECO 56.3

(bar e altri esercizi simili senza cucina): le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10.

- (2) **Deroga per strutture ricettive.** Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
- (3) **Deroga aree di servizio e rifornimento carburante, punti di ristoro nei porti e negli interporti.** Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. La deroga non vale per gli esercizi siti in altre strade, comprese le strade extraurbane principali o secondarie a lunga percorrenza (così le FAQ del Governo).
- (4) **Servizi di ristorazione.** La definizione fornita dal DPCM 2 marzo 2021, come quella contenuta nei precedenti decreti, pare atecnica e più correttamente si dovrebbero intendere come tali i servizi di somministrazione di alimenti e bevande, come previsto dal decreto legge 19/2020, comma 1, lettera v), che li descrive come attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti.
- (5) **Divieto di consumare all'interno del locale e nelle immediate adiacenze.** Si ritiene che se l'esercente mette a disposizione i tavoli o comunque somministra alimenti e/o bevande all'interno del locale la violazione debba essere contestata anche a tale soggetto.
- (6) **Normativa regionale.** Le Regioni in alcuni casi hanno impartito ulteriori prescrizioni, per cui sarà necessario verificare anche la normativa regionale.
- (7) **Codice ateco 56.3.** Il codice ATECO 56.3 identifica i bar e altri esercizi simili senza cucina.
- (8) **Sanzione accessoria.** Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto legge 25 aprile 2020, n. 19, è sempre disposta la chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti, che non rispettano l'obbligo di sospensione dell'attività, ovvero le limitazioni. La competenza all'irrogazione della sanzione accessoria è del prefetto per le violazioni delle prescrizioni del DPCM, ovvero è della Regione o del Sindaco per i provvedimenti da questi emanati.
- (9) **Sospensione anticipata.** All'atto dell'accertamento della violazione, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell'attività per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. È una sospensione facoltativa di competenza dell'accertatore, applicata nell'immediatezza e solo ove necessaria a interrompere l'illecito o per evitare la reiterazione del medesimo illecito; pertanto, non si applica se l'illecito si è interrotto e non vi sono elementi per stabilire che questo sarà reiterato. Dell'applicazione della sospensione anticipata deve essere dato atto nel verbale di contestazione che sarà trasmesso, unitamente al rapporto, all'autorità competente all'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività o dell'esercizio
- (10) **Allegato 10 – linee guida.** Le indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell'ambito delle attività ricettive, all'interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l'attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all'interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione).
- (11) **Locali senza posti a sedere.** La norma appare incomprensibile.
- (12) **Distanziamento dei tavoli.** Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- (13) **Centri sociali, culturali, ricreativi.** Secondo le FAQ del Governo la sospensione di attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi include anche la sospensione delle attività interne di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione a favore del proprio corpo associativo, trattandosi di una attività subordinata e collaterale rispetto alla attività principale.
- (14) **Buffet.** È possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, l'obbligo del mantenimento della distanza e l'obbligo dell'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. In particolare, la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee

misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l'accesso al buffet.

**(15) Zone arancioni e rosse.** Vigè la sospensione, salvo asporto e consegna a domicilio. Vedi casi 37 e 36.

**(16) Rinvio.** Vedi note da 3 a 7 del caso 1 (procedimento sanzionatorio, autorità competente e destinazione dei proventi, modalità di pagamento, reiterazione e uso di veicoli).

34. Inosservanza della delle prescrizioni per i servizi alla persona		
SANZIONE € 400,00	ENTRO 5 GIORNI € 280,00	SANZIONI ACCESSORIE Chiusura dell'attività o dell'esercizio
Limiti edittali: da € 400,00 a € 1.000,00		

- Effettuava il servizio alla persona (acconciatore, barbiere, estetista, etc.) prima che la Regione \_\_\_\_\_ la provincia autonoma \_\_\_\_\_ avesse preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che avesse individuato i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.
- Effettuava il servizio alla persona sopra indicato (acconciatore, barbiere, estetista, etc.), in violazione dei protocolli o delle linee guida adottate dalla Regione \_\_\_\_\_ o dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del DPCM 2 marzo 2021. Nella fattispecie accertata si da atto che:
  - Non predisponere una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
  - Non consentiva l'accesso dei clienti solo tramite prenotazione
  - Non manteneva l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
  - Consentiva la permanenza dei clienti all'interno dei locali oltre il tempo indispensabile all'erogazione del servizio o trattamento.
  - Consentiva la presenza contemporanea di un numero di clienti tale da non garantire il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti.
  - Non metteva a disposizione all'interno dei locali soluzioni per l'igiene delle mani dei clienti e degli operatori.
  - Durante la prestazione nella quale non era possibile garantire la distanza di almeno un metro con il cliente, l'operatore non indossava una mascherina a protezione delle vie aeree, (fatti salvi, per l'operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici propri della mansione)
  - Durante i servizi di estetica, nell'erogazione della prestazione che richiede una distanza ravvicinata, l'operatore non indossava la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola.
  - Quale operatore non provvedeva a una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente)
  - Quale operatore non usava camici/grembiuli per gli estetisti.
  - Quale operatore utilizzava guanti non diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento e quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.
  - Non assicurava una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori.
  - Non provvedeva alla Igienizzazione delle postazioni di lavoro dopo ogni cliente.
  - Non assicurava una regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici.
  - Non favoriva il regolare e frequente ricambio d'aria negli ambienti interni
  - Non provvedeva a escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria, ove tecnicamente possibile.

- Non manteneva costantemente attivo il sistema di estrazione dell'aria dei servizi igienici
- Non inibiva l'accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco), al di fuori dei casi in cui l'accesso a tali struttura è consentito mediante prenotazione con uso esclusivo, purché sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo.
- Consentiva l'uso della sauna in violazione dei protocolli (5)
- Non provvedeva a dotare di barriere fisiche (es. schermi) la postazione dedicata alla cassa, ovvero a dotare il personale addetto alla cassa di mascherine e gel igienizzante per le mani.
- Nel □centro massaggio □abbronzatura, non organizzava gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere).
- Quale cliente del □centro massaggio □abbronzatura utilizzava gli spogliatoi gli spazi dedicati al cambio, senza riporre gli indumenti e oggetti personali dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti.
- Praticava massaggi senza guanti senza procedere al lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell'avambraccio prima e dopo ogni cliente essendosi toccato il viso e/o il naso e/o la bocca e occhi. (Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso).
- Quale cliente del □centro massaggio □abbronzatura non usava la mascherina a protezione delle vie aeree durante il massaggio.
- Si serviva della doccia abbronzante senza essere munito di calzari adeguati al contesto.
- Quale responsabile non provvedeva ad areare la doccia abbronzante tra un cliente ed il successivo e/o a pulire e disinfettare la tastiera di comando.
- Quale responsabile non evitava l'uso promiscuo di oggetti e biancheria sui lettini abbronzanti e per il massaggio e a fornire al cliente tutto l'occorrente al servizio
- Quale responsabile non provvedeva alla pulizia e/o disinfezione dei lettini abbronzanti e per il massaggio tra un cliente e il successivo.

## Note

- (1) **Ambito di applicazione.** L'articolo 29, comma 1, del DPCM 2 marzo 2021, dispone che le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10.
- (2) **Normativa regionale.** Le Regioni in alcuni casi hanno disposto ulteriori deroghe o prescrizioni, per cui sarà necessario verificare anche la normativa regionale.
- (3) **Sanzione accessoria.** Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto legge 25 aprile 2020, n. 19, è sempre disposta la chiusura delle attività di impresa che non rispettano le limitazioni o le sospensioni. La competenza all'irrogazione della sanzione accessoria è del prefetto per le violazioni delle prescrizioni del DPCM, ovvero è della Regione o del Sindaco per i provvedimenti da questi emanati.
- (4) **Sospensione anticipata.** All'atto dell'accertamento della violazione, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell'attività per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. È una sospensione facoltativa di competenza dell'accertatore, applicata nell'immediatezza e solo ove necessaria a interrompere l'illecito o per evitare la reiterazione del medesimo illecito; pertanto, non si applica se l'illecito si è interrotto e non vi sono elementi per stabilire che questo sarà reiterato. Dell'applicazione della sospensione anticipata deve essere dato atto nel verbale di contestazione che sarà trasmesso, unitamente al rapporto, all'autorità competente all'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività o dell'esercizio.
- (5) **Saune.** È consentito l'utilizzo della sauna con caldo a secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90 °C; dovrà essere previsto un accesso alla sauna con una numerosità proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno un metro; la sauna dovrà essere sottoposta a

ricambio d'aria naturale prima di ogni turno evitando il ricircolo dell'aria; la sauna inoltre dovrà essere soggetta a pulizia e disinfezione prima di ogni turno.

- (6) Rinvio.** Vedi note da 3 a 6 del caso 1 (procedimento sanzionatorio, autorità competente e destinazione dei proventi, modalità di pagamento e reiterazione).

<b>35. Inosservanza delle prescrizioni per le strutture ricettive</b>		
SANZIONE € 400,00	ENTRO 5 GIORNI € 280,00	SANZIONI ACCESSORIE Chiusura dell'attività o dell'esercizio
Limiti edittali: da € 400,00 a € 1.000,00		

- Esercitava l'attività nella struttura ricettiva sopra indicata senza che fosse assicurato il mantenimento del distanziamento sociale di almeno un metro negli spazi comuni
- Esercitava l'attività nella struttura ricettiva sopra indicata, in violazione dei protocolli o delle linee guida adottate dalla Regione \_\_\_\_\_ o dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del DPCM 2 marzo 2021. Nella fattispecie accertata si da atto che ....
  - Non predisponava una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
  - Non garantiva il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le aree comuni
  - Non provvedeva alla differenziazione dei percorsi all'interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita (es. affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.).
  - Non provvedeva a dotare la postazione dedicata alla reception e alla cassa di barriere fisiche (es. schermi) ovvero, in alternativa non disponeva che il personale indossasse la mascherina in tutte le occasioni di contatto con gli utenti.
  - Non favoriva le modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online, con sistemi automatizzati di check-in e check-out ove possibile.
  - Non manteneva l'elenco dei soggetti alloggiati per un periodo di 14 giorni (tale adempimento si considera assolto con la notifica alloggiati all'autorità di pubblica sicurezza. In caso di utilizzo da parte dei soggetti alloggiati di servizi accessori, come piscina, ristorante, centro benessere, etc., non è necessario ripetere la registrazione).
  - Quale addetto al servizio di ricevimento non provvedeva, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate.
  - Quale personale dipendente non rispettava l'obbligo di utilizzo della mascherina sempre quando in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.
  - Non garantiva un'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l'igiene delle mani in varie postazioni all'interno della struttura, promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei clienti e del personale dipendente.
  - Non provvedeva alla disinfezione di ogni oggetto fornito al cliente, prima e dopo di ogni utilizzo
  - Consentiva l'utilizzo degli ascensori senza garantire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina (sono consentite eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare/gruppo di viaggiatori)
  - Non provvedeva alla frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza

(corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).

- Non garantiva periodicamente il ricambio naturale dell'aria
- Pur essendo tecnicamente possibile, non provvedeva a escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria dell'impianto di condizionamento.
- Non garantiva la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
- Pur essendo tecnicamente possibile non aumentava la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate.
- Nei servizi igienici non manteneva in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- Non inibiva l'accesso agli ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco).

Quale ospite della struttura non indossava la mascherina nelle aree chiuse

### Vedi specifiche prescrizioni contenute nell'allegato 9

STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ALL'ARIA APERTARIFUGI ALPINI ED ESCURSIONISTICI  
OSTELLI DELLA GIOVENTÙ  
LOCAZIONI BREVI

#### Note

- (1) **Ambito di applicazione.** L'articolo 28, comma 1, del DPCM 2 marzo 2021, dispone che le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive (strutture ricettive alberghiere, complementari e alloggi in agriturismo). Le prescrizioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, agli alloggi in agriturismo, alle locazioni brevi, alle strutture turistico-ricettive all'aria aperta, ai rifugi alpini ed escursionistici e agli ostelli della gioventù, etc.
- (2) **Attività di ristorazione.** Per le attività di ristorazione, si applica quanto previsto nella specifica scheda.
- (3) **Sauna.** Potrà essere consentito l'accesso a tali strutture solo se inserite come servizio nelle camere per gli ospiti o mediante prenotazione con uso esclusivo, purché sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo. Diversamente, è consentito l'utilizzo della sauna con caldo a secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90 °C; dovrà essere previsto un accesso alla sauna con una numerosità proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno un metro; la sauna dovrà essere sottoposta a ricambio d'aria naturale prima di ogni turno evitando il ricircolo dell'aria; la sauna inoltre dovrà essere soggetta a pulizia e disinfezione prima di ogni turno.
- (4) **Rinvio.** Vedi note da 3 a 6 del caso 1 (procedimento sanzionatorio, autorità competente e destinazione dei proventi, modalità di pagamento e reiterazione).

<b>36. Inosservanza dei protocolli nelle attività produttive industriali e commerciali</b>		
SANZIONE € 400,00	ENTRO 5 GIORNI € 280,00	SANZIONI ACCESSORIE Chiusura dell'attività o dell'esercizio (2)
Limiti edittali: da € 400,00 a € 1.000,00		

- Nello svolgimento della suddetta attività □ produttiva □ commerciale, non rispettava...
  - Il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli **ambienti di lavoro** sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12 del DPCM 2 marzo 2021
  - Il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei **cantieri**, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13 del DPCM 2 marzo 2021
  - Il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del **trasporto e della logistica** sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14 del DPCM 2 marzo 2021.

Si rinvia agli allegati 12, 13 e 14 del DPCM 2 marzo 2021

#### Note

- (1) **Ambito di applicazione.** L'articolo 4, c. 1, del DPCM 2 marzo 2021, dispone che sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.
- (2) **Sanzione accessoria.** Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto legge 25 aprile 2020, n. 19, è sempre disposta la chiusura delle attività di impresa che non rispettano le limitazioni o le sospensioni. La competenza all'irrogazione della sanzione accessoria è del prefetto per le violazioni delle prescrizioni del DPCM, ovvero è della Regione o del Sindaco per i provvedimenti da questi emanati
- (3) **Sospensione anticipata.** All'atto dell'accertamento della violazione, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell'attività per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. È una sospensione facoltativa di competenza dell'agente accertatore, applicata nell'immediatezza e solo ove necessaria a interrompere l'illecito o per evitare la reiterazione del medesimo illecito; pertanto, non si applica se l'illecito si è interrotto e non vi sono elementi per stabilire che questo sarà reiterato. Dell'applicazione della sospensione anticipata deve essere dato atto nel verbale di contestazione che sarà trasmesso, unitamente al rapporto, all'autorità competente all'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività o dell'esercizio.
- (4) **Rinvio.** Vedi note da 3 a 6 del caso 1 (procedimento sanzionatorio, autorità competente e destinazione dei proventi, modalità di pagamento e reiterazione).

<b>37. Inosservanza delle misure di informazione e prevenzione</b>		
SANZIONE € 400,00	ENTRO 5 GIORNI € 280,00	SANZIONI ACCESSORIE nessuna
Limiti edittali: da € 400,00 a € 1.000,00		

- Quale responsabile □ del servizio educativo per l'infanzia □ della scuola □ dell'università □ degli uffici delle della pubblica amministrazione sopra indicata, non provvedeva a far esporre negli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19 del DPCM 2 marzo 2021.
- Quale responsabile della pubblica amministrazione sopra indicata non provvedeva a mettere a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1 (2).
- Quale responsabile dell'azienda si trasporto pubblico sopra indicata non adottava interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata.

#### Note

- (1) Ambito di applicazione.** L'articolo 5, c. 1, del DPCM 2 marzo 2021, dispone che sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:
- a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute;
  - b) al fine di rendere più efficace il contact tracing attraverso l'utilizzo dell'App Immuni, è fatto obbligo all'operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività;
  - c) è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 19;
  - d) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19;
  - e) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19 anche presso gli esercizi commerciali;
  - f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani.
  - g) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata.
- (2) Rinvio.** Vedi note da 3 a 6 del caso 1 (procedimento sanzionatorio, autorità competente e destinazione dei proventi, modalità di pagamento e reiterazione).

## ZONE BIANCHE

Capo II – art. 7 del DPCM 2 marzo 2021 e art. 4 del DL 25 marzo 2020, n. 19

38. Inosservanza delle prescrizioni per le zone bianche			
	SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	SANZIONI ACCESSORIE
Ip.1 senza uso di veicolo	€ 400,00	€ 280,00	Chiusura dell'attività o dell'esercizio
Ip.2 con uso di veicolo	€ 533,33	€ 373,34	
Ip. 1. Limiti edittali: da € 400,00 a € 1.000,00			
Ip. 2. Limiti edittali: da € 533,33 a € 1.333,33			

- In zona bianca organizzava  un evento che comportava un assembramento (in spazio chiuso o all'aperto)  una manifestazione fieristica  un convegno  una attività in una sala da ballo o in una discoteca o locali assimilati (all'aperto o al chiuso)
- In zona bianca organizzava  un evento sportivo  una competizione sportiva, con partecipazione del pubblico

### Note

- (1) **Ambito di applicazione.** L'articolo 7, c. 1, del DPCM 2 marzo 2021, dispone che Con ordinanza del Ministro della salute, sono individuate le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, nelle quali cessano di applicarsi le misure di cui al Capo III relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate. A tali attività si applicano comunque le misure anti contagio previste dal DPCM 2 marzo 2021, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi. Restano sospesi gli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive.
- (2) **Disposizioni applicabili.** Oltre a quelle espressamente indicate nell'articolo 7 del DPCM 2 marzo 2021, restano applicabili le prescrizioni generali dei precedenti articoli e del DL 33/2020 (divieto di assembramento, obbligo di distanziamento, di uso e possesso delle mascherine, etc.), la cui violazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste nei casi specifici.
- (3) **Rinvio.** Vedi note da 3 a 7 del caso 1 (procedimento sanzionatorio, autorità competente e destinazione dei proventi, modalità di pagamento, reiterazione e uso di veicoli).

## ZONE ARANZIONI

Capo IV del DPCM 2 marzo 2021 e art. 4 del DL 25 marzo 2020, n. 19

<b>39. Inosservanza delle ulteriori prescrizioni per le zone arancioni</b>			
	SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	SANZIONI ACCESSORIE
Ip.1 senza uso di veicolo	€ 400,00	€ 280,00	Vedi singoli casi
Ip.2 con uso di veicolo	€ 533,33	€ 373,34	
Ip. 1. Limiti edittali: da € 400,00 a € 1.000,00			
Ip. 2. Limiti edittali: da € 533,33 a € 1.333,33			

- Art. 35, c. 1, del DPCM 2 marzo 2021 - Effettuava uno spostamento  in entrata  in uscita dal territorio di \_\_\_\_\_ individuato dall'ordinanza del Ministero della salute \_\_\_\_\_ come zona arancione, non sussistendo alcuna delle deroghe previste 35, del DPCM 2 marzo 2021 (3).
- Art. 35, c. 2, del DPCM 2 marzo 2021 - Effettuava uno spostamento (con mezzi di trasporto pubblici o privati) in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione (20), non sussistendo alcuna delle deroghe previste dall'articolo 35, c. 2, del DPCM 2 marzo 2021 (5).
- Articolo 1, c. 4, del d.l. 13 marzo 2021, n. 30 - Alle ore \_\_\_\_\_, la persona sopra indicata effettuava uno spostamento:
  - Verso una abitazione privata abitata nello stesso comune di residenza per più di una volta al giorno (6)
  - Nello stesso giorno verso più abitazioni private abitate nello stesso comune di residenza (6)
  - Verso una abitazione privata abitata nello stesso comune di residenza, ma in più di due persone, al di fuori dei casi consentiti (6)
- Art. 37, c. 1, del DPCM 2 marzo 2021 - Non rispettava la sospensione dell'attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, etc.) (7) (Chiusura dell'attività o dell'esercizio da 5 a 30 giorni)
- Art. 37, c. 2, del DPCM 2 marzo 2021 - Effettuava la ristorazione da asporto dopo le 22.00 (ovvero le 18.00, nonostante si trattasse di soggetto che svolge come attività prevalente identificata dal codice ATECO 56.3 bar e altri esercizi simili senza cucina) (Chiusura dell'attività o dell'esercizio da 5 a 30 giorni)
- Art. 37, c. 2, del DPCM 2 marzo 2021 - Effettuava ristorazione da asporto consentendo la consumazione  all'interno dei locali  nelle pertinenze dei medesimi. (Chiusura dell'attività o dell'esercizio da 5 a 30 giorni)
- Art. 37, c. 2, del DPCM 2 marzo 2021 – Avendo acquistato prodotti per la ristorazione da asporto li consumava  all'interno dei locali  nelle immediate adiacenze
- Art. 36, c. 2, del DPCM 2 marzo 2021 - Non rispettava la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in  sale teatrali  sale da concerto  sale cinematografiche  live-club  in altri locali  spazi all'aperto. (Chiusura dell'attività o dell'esercizio da 5 a 30 giorni)
- Art. 36, c. 1, del DPCM 2 marzo 2021 - Non rispettava la sospensione per  le mostre  i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (29).

### Note

- (1) **Ambito di applicazione.** Il Capo IV del DPCM 2 marzo 2021 dispone ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate sono individuate con ordinanza del Ministro della salute le Regioni nel cui territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato,

ovvero che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio alto, secondo quanto stabilito dal documento allegato 25 al DPCM e marzo 2021. All'interno di tali aree si applicano le ulteriori restrizioni del che, pertanto, si aggiungono alle altre misure previste dal DPCM 2 marzo 2021, ovvero le sostituiscono nel caso si tratti di misure più rigorose.

- (2) Ordinanze di riferimento.** Le zone arancioni e le zone rosse sono state individuate, modificate e in parte confermate dalle ordinanze del Ministero della salute del 4, 10, 13, 19, 20, 24 e 27 (2 ordinanze di rinnovo e modifica) novembre, 5 e 11 dicembre 2020. Le disposizioni delle ordinanze del Ministro della salute 19, 20, 24 e 27 novembre 2020 hanno continuato ad applicarsi fino alla data di adozione di una nuova ordinanza del predetto Ministro, e comunque non oltre il 6 dicembre 2020. Il 5 dicembre 2020 il Ministro della salute firmato 3 nuove ordinanze, con vigenza dal 6 di dicembre 2020. Con la prima si rinnovano le misure restrittive vigenti relative alle Regioni Abruzzo (rossa), Basilicata (arancione), Calabria (arancione), Lombardia (arancione) e Piemonte (arancione). Con la seconda le Regioni Campania, Toscana, Valle D'Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano passano da area rossa ad area arancione. Con la terza le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria passano da area arancione ad area gialla. Il 7 dicembre il Presidente della Regione Abruzzo ha firmato una ordinanza per ricondurre la Regione tra le zone arancione, senza l'avallo del Governo, poi annullata dal TAR. L'11 dicembre il Ministero della Salute ha emanato una nuova ordinanza con la quale ha ricondotto l'Abruzzo tra le Regioni arancioni e ha declassificato a gialle le Regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte. Dal 20 dicembre tutte le Regioni sono state in zona gialla, tranne l'Abruzzo che è rimasta in zona arancione, ma nel periodo delle festività natalizie si sono applicate le ulteriori restrizioni previste dai decreti legge n. 158 e 172 del 2020. Dal 7 al 15 gennaio 2021 si è tornati al regime ordinario, salve le ulteriori restrizioni del decreto legge 5 dicembre 2021, n.1. Dall'11 gennaio 2021 sono tornate arancione 5 regioni con altrettante ordinanze del Ministro della salute (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Calabria, Sicilia), con efficacia fino al 15 gennaio 2021, ulteriormente prorogate dal DPCM 2 marzo 2021 sino all'adozione delle nuove ordinanze e comunque non oltre il 24 gennaio 2021, ma già dal 17 gennaio è stata aggiornata la mappatura dell'Italia e poi di nuovo aggiornata con le ordinanze del 23 gennaio 2021, del 29 gennaio 2021, del 13 febbraio, del 19 febbraio 2021, del 27 febbraio 2021, del 5 marzo 2021 e del 12 marzo 2021, come risulta dall'immagine a pagina 3 del presente prontuario. Le Regioni possono individuare zone dove per la particolare incidenza e gravità del contagio sono adottate ulteriori misure restrittive. Con il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, dal 15 marzo al 6 aprile 2021 sono state adottate ulteriori restrizioni, portando in zona arancione anche le zone gialle e introducendo misure più stringenti per limitare in contagio; in particolare nelle festività pasquali (3, 4 e 5 aprile) l'Italia è completamente in zona rossa, ma con possibilità di visitare amici e parenti in ambito regionale, massimo due persone, una sola volta al giorno dalle 5 alle 22, eventualmente accompagnati da minori di anni 14 sottoposti alla loro potestà genitoriale o tutela, ovvero da persone disabili conviventi.
- (3) Derghe per gli spostamenti da e per le zone arancioni o tra comuni.** Sono consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (vedi note 8 e 19). Il transito è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del DPCM 2 marzo 2021. È consentito il rientro al proprio domicilio, residenza o abitazione. Sono consentiti altresì gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
- (4) Spostamento per luoghi di culto.** Il Ministero dell'interno (Circolare N.15350/117/2/1 del 7 novembre 2020) ha indicato che vigendo nei territori in questione restrizioni agli spostamenti, i luoghi di culto dovranno ragionevolmente essere individuati fra quelli più vicini.
- (5) Derghe per gli spostamenti tra comuni.** Nelle zone arancioni sono consentiti gli spostamenti intercomunali per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza, domicilio o abitazione.
- (6) Derghe per le visite nel comune in abitazioni private abitate.** Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell'ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5, 00 e le ore 22, 00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
- (7) Derghe per la chiusura delle attività di ristorazione.** La chiusura si applica esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 (dalle 5.00 secondo le FAQ del Governo) la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; per i soggetti che svolgono come attività prevalente quella individuata dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00. Restano comunque aperti gli esercizi di

somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55 negli ospedali e negli aeroporti, porti e interporti con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. I ristoranti delle strutture ricettive sono aperti per i clienti che vi alloggiano, anche nelle zone arancioni e rosse. Quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all'interno dell'albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati. Qualora manchi tale servizio all'interno del proprio albergo o della propria struttura ricettiva il cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o mediante consegna "a domicilio" (eventualmente organizzata dall'albergo), nei limiti di orario consentiti, con consumazione in albergo.

- (8) **Seconde case.** Secondo le nuove FAQ del Governo, dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare "rientro" alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette "seconde case". Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al "rientro", è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone "arancione" o "rossa"), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021. Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l'avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato.
- (9) **Attività venatoria.** Secondo le FAQ del Governo è possibile praticare l'attività venatoria o la pesca dilettantistica o sportiva, ma solo nell'ambito del proprio comune.
- (10) **Concessionarie di auto.** Secondo le FAQ del Governo è consentito raggiungere le concessionarie di autoveicoli per effettuare assistenza del veicolo, acquistare un veicolo, consegnare un veicolo da rottamare, fare test drive, etc.
- (11) **Consegne di prodotti, alimentari e non, anche fuori dal Comune in cui si trova il punto vendita.** Il Governo ha fornito risposta affermativa per cui è possibile effettuare consegne anche fuori dal proprio Comune, trattandosi di ragioni lavorative.
- (12) **Figli minorenni.** Secondo le FAQ del Governo, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Comuni di aree differenti. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.
- (13) **Nonni.** Secondo le FAQ del Governo, È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andare a riprenderli all'inizio o al termine della giornata di lavoro, anche se è fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Ove possibile, è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.
- (14) **Volontariato.** Le FAQ del Governo confermano che il divieto di spostarsi dal comune in cui ci si trova non riguarda coloro che svolgono attività di volontariato nell'ambito del Servizio nazionale di protezione civile o che siano comunque impegnati come volontari per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso (ad es., i volontari della Croce Rossa Italiana). L'addestramento di unità cinofile per lo svolgimento di attività in emergenza rientra tra le attività consentite in quanto funzionale ad assicurarne il mantenimento della capacità operativa nell'ambito del Servizio nazionale di Protezione civile; rimane salva la necessità di effettuare tale attività all'aperto senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento fisico e della normativa vigente. Nelle zone rossa e arancione sarà necessario che l'addestramento avvenga laddove possibile all'interno del territorio comunale. Per quanto concerne i volontari delle associazioni che svolgono attività di accudimento e assistenza di animali, anche ai fini delle procedure di preaffido è consentito lo spostamento dal Comune in quanto gli spostamenti che si riconnettono ad attività assistenziali svolte nell'ambito di un'associazione di volontariato sono consentiti e possono essere motivati adducendo a causa giustificativa l'espletamento del servizio di volontariato sociale.
- (15) **Spesa in comuni limitrofi.** Secondo le FAQ del Governo gli spostamenti verso comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità. Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza

economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.

- (16) Spostamenti degli atleti.** Secondo le FAQ del Dipartimento dello sport presso il Governo, per quanto riguarda le Regioni a elevata gravità (zona arancione) è possibile spostarsi tra comuni come disposto dall'art. 2 comma 4 lett. b), ovvero "per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune".
- (17) Acquisto di beni diversi da quelli alimentari.** Secondo le FAQ del Governo, non sono previste limitazioni alle categorie di prodotti acquistabili. Pertanto, per acquistare un bene durevole (ad esempio un'automobile, una cucina, una cameretta, una scrivania, etc.) di una certa marca che non è disponibile nel proprio Comune è possibile recarsi in un altro Comune per fare l'acquisto laddove il proprio Comune non disponga di appositi punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità di punti vendita necessari alle proprie esigenze; lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.
- (18) Attività agricole.** Secondo le FAQ del Governo, è consentito, anche al di fuori del Comune ovvero della Regione di residenza, lo svolgimento di attività lavorativa su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, adibite alle produzioni per autoconsumo, non adiacenti a prima od altra abitazione. La cura dei terreni ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale, integra il presupposto delle esigenze lavorative, contemplato per le zone "arancioni" e "rosse". Quindi la coltivazione del terreno per uso agricolo e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo (quale ad. esempio quella di raccolta delle olive, conferimento al frantoio e successiva spremitura) sono consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.
- (19) Obblighi per i datori di lavoro pubblici.** I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
- (20) Residenza, domicilio, abitazione.** Secondo le nuove FAQ del Governo, dal 16 gennaio 2021 valgono queste nuove indicazioni: Residenza. La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.
- Domicilio. Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.
  - Abitazione. Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell'applicazione dei provvedimenti anti-Covid, dunque, l'abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l'anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze). Per fare un esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si ritrovano con lui/lei con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, possono spostarsi per raggiungere tale abitazione. Merita evidenziarsi che sia il DL n. 2 del 2021 che il DPCM del 14 gennaio 2021 non hanno reiterato l'esclusione delle cd. seconde case (abitazioni non principali) ubicate fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro. Per il rientro nelle abitazioni non principali, si veda la specifica FAQ (nota 8).
- (21) Esequie di parenti stretti.** Il DPCM 2 marzo 2021 conferma la possibilità, prevista dai precedenti DPCM, di partecipare alle cerimonie religiose con le dovute misure organizzative e di prevenzione e sicurezza, volte a contenere i possibili contagi e nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle relative confessioni (allegati da 1-7 al citato DPCM). La partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere almeno quelli fino entro il secondo grado) o di unico parente rimasto, sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid-19.
- (22) Assistenza.** Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti è consentito anche tra Comuni/Regioni/Province autonome in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso Comune/Regione/Provincia autonoma. Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l'assistenza necessaria: di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste.
- (23) Visite ai detenuti in carcere.** Secondo il Governo è consentita negli orari compresi tra le 5.00 e le 22.00, ma solo in ambito comunale, essendo vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai comuni delle regioni dell'area "arancione". Conseguentemente tali spostamenti sono interdetti per chi si debba muovere da un comune diverso da quello in cui si svolge la detenzione e, per costoro, i colloqui possono perciò svolgersi esclusivamente in modalità a distanza, ai sensi dell'art. 221, comma 10, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, come sostituito dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, che consente i colloqui a distanza mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante

corrispondenza telefonica, anche oltre i limiti stabiliti dalle norme dell'ordinamento penitenziario. Per le persone ricoverate in una struttura detentiva a carattere ospedaliero sussiste l'ulteriore limitazione per cui l'accesso in dette strutture detentive ospedaliere da parte dei parenti di pazienti ivi ristretti è consentito solo nei casi e con le modalità individuati dalla Direzione sanitaria della struttura stessa, per cui occorre preventivamente informarsi presso la Direzione per sapere se l'accesso sia o meno consentito e, in caso affermativo, a quali condizioni.

- (24) Guide turistiche.** L'attività di guida turistica all'aperto è sottoposta alla disciplina generale in tema di limitazioni agli spostamenti. Pertanto, essa è consentita in area gialla e arancione, nell'osservanza delle restrizioni alla circolazione rispettivamente dettate per i territori classificati in tali aree. Lo svolgimento di visite turistiche guidate non è invece consentito in area rossa, essendo in quest'ultima previsto il divieto di spostamenti non giustificati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Nei casi in cui è consentita, l'attività dovrà svolgersi con modalità tali da assicurare il rispetto del divieto di assembramento e nel rispetto delle vigenti norme in materia di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, distanziamento interpersonale e divieto di assembramenti.
- (25) Attività sportive in altro Comune.** Secondo le FAQ del Governo, è possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5.00 alle 22.00, per fare attività sportiva solo qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune (per esempio, nel caso in cui non ci siano campi da tennis), purché si trovi nella stessa Regione o Provincia autonoma. Inoltre è possibile, nello svolgimento di un'attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all'attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza. Si ricorda inoltre che, ai sensi del DPCM, per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti è equiparata al territorio comunale la fascia territoriale circostante, fino a una distanza di 30 km dai relativi confini.
- (26) Parchi pubblici.** Secondo le FAQ del Governo è possibile raggiungere parchi e giardini pubblici all'interno del proprio Comune o, in assenza di questi, quelli in un Comune limitrofo più vicini a casa, salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali, a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento. È consentito, altresì, l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia. Tra i parchi e i giardini pubblici rientrano anche i parchi e i giardini aperti gratuitamente al pubblico, afferenti a musei e ad altri istituti e luoghi della cultura. Resta inteso che la giustificazione degli spostamenti ammessi fuori dal proprio Comune, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell'autocertificazione.
- (27) Accompagnamento di altre persone.** Il Governo ha ritenuto che in caso di spostamento giustificato dai motivi previsti dal decreto, chi non ha la possibilità di disporre ovvero di condurre un mezzo privato, può farsi accompagnare da qualcun altro. Nel caso in cui non si disponga di un mezzo privato ovvero non si abbia la patente di guida o non si sia autosufficienti o si abbia un altro impedimento, è consentito farsi accompagnare da un familiare (preferibilmente convivente) o una persona incaricata di tale trasporto da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell'esigenza di limitare quanto più possibile l'utilizzo di mezzi pubblici e comunque nel rispetto di quanto previsto per l'utilizzo dei mezzi privati. Laddove l'accompagnatore e l'accompagnato non siano conviventi devono indossare entrambi un idoneo dispositivo di protezione individuale. Nel rispetto di tali condizioni, anche lo spostamento dell'accompagnatore è giustificato. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, così come la condizione di convivenza tra gli occupanti il veicolo, possono essere fornite nelle forme e con le modalità dell'autodichiarazione.
- (28) Visite agli immobili da acquistare o prendere in affitto.** Secondo le FAQ del Governo è permesso effettuare un sopralluogo presso un immobile da acquistare o locare. Tuttavia le visite degli agenti immobiliari con i clienti presso le abitazioni da locare o acquistare potranno avere luogo solo con l'utilizzo, da parte dell'agente immobiliare e dei visitatori, delle mascherine e dei guanti monouso e mantenendo in ogni momento la distanza interpersonale di almeno un metro e, preferibilmente, quando le abitazioni siano disabitate.
- (29) Deroghe per le biblioteche ed archivi.** Fanno eccezione le biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e gli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.
- (30) Manifestazioni pubbliche.** Il Ministero ha chiarito che quanto alle manifestazioni pubbliche, si ritiene di puntualizzare che qualora lo svolgimento di tali manifestazioni preveda la concentrazione dei partecipanti in un'unica sede; come, ad esempio, per le manifestazioni a carattere nazionale di solito indette nella Capitale, è consentito anche lo spostamento da e verso zone con più elevato livello di rischio, fermo restando il ricorso all'autodichiarazione. (Circolare Ministero dell'interno 6/3/2021 prot.15350/117/2/1Uff.III-Prot.Civ).
- (31) Funzioni religiose.** Il Ministero ha ribadito che lo spostamento deve essere limitato all'indispensabile, nel senso che vada raggiunto il luogo più vicino dove sia possibile soddisfare la propria esigenza di culto. (Circolare Ministero dell'interno 6/3/2021 prot.15350/117/2/1Uff.III-Prot.Civ).
- (32) Rinvio.** Vedi note da 3 a 7 del caso 1 (procedimento sanzionatorio, autorità competente e destinazione dei proventi, modalità di pagamento, reiterazione e uso di veicoli).

# ZONE ROSSE

Capo V del DPCM 2 marzo 2021 e art. 4 del DL 25 marzo 2020, n. 19

40. Inosservanza delle ulteriori prescrizioni per le zone rosse			
	SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	SANZIONI ACCESSORIE
Ip.1 senza uso di veicolo	€ 400,00	€ 280,00	Vedi singoli casi
Ip.2 con uso di veicolo	€ 533,33	€ 373,34	
Ip. 1. Limiti edittali: da € 400,00 a € 1.000,00			
Ip. 2. Limiti edittali: da € 533,33 a € 1.333,33			

- Art. 40 del DPCM 2 marzo 2021- Effettuava uno spostamento  in entrata  in uscita  all'interno dal territorio di \_\_\_\_\_ individuato dall'ordinanza del Ministero della salute \_\_\_\_\_ come zona con scenario di massima gravità (rossa), non sussistendo alcuna delle deroghe previste dall'articolo 40 del DPCM 2 marzo 2021 (4).
- Art. 45, c. 1, del DPCM 2 marzo 2021 - Non rispettava la sospensione delle attività commerciali al dettaglio diverse da quelle di generi alimentari e beni di prima necessità comprese nell'allegato 23 del DPCM 2 marzo 2021 (6) (7). (Chiusura dell'attività o dell'esercizio da 5 a 30 giorni)
- Art. 45, c. 2, del DPCM 2 marzo 2021 - Non rispettava l'obbligo di chiusura dei mercati, non trattandosi di attività di vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici (8) (Chiusura dell'attività o dell'esercizio da 5 a 30 giorni)
- Art. 46, c. 1, del DPCM 2 marzo 2021 - Non rispettava la sospensione dell'attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, etc.) (9) (Chiusura dell'attività o dell'esercizio da 5 a 30 giorni)
- Art. 46, c. 2, del DPCM 2 marzo 2021 - Effettuava la ristorazione da asporto dopo le 22.00 (ovvero le 18.00, nonostante si trattasse di soggetto che svolge come attività prevalente identificata dal codice ATECO 56.3 – bar e altri esercizi simili senza cucina) (Chiusura dell'attività o dell'esercizio da 5 a 30 giorni)
- Art. 46, c. 2, del DPCM 2 marzo 2021 - Dopo l'acquisto di alimenti e bevande da asporto le consumava sul posto
- Art. 46, c. 2, del DPCM 2 marzo 2021 - Dopo l'acquisto di alimenti e bevande da asporto le consumava nelle immediate adiacenze del locale dove era avvenuto l'acquisto
- Art. 46, c. 2, del DPCM 2 marzo 2021 - Quale titolare del servizio di ristorazione da asporto consentiva la consumazione sul posto (Chiusura dell'attività o dell'esercizio da 5 a 30 giorni)
- Art. 46, c. 1, del DPCM 2 marzo 2021 - Non rispettava la sospensione delle attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24 del DPCM 2 marzo 2021 (10) (Chiusura dell'attività o dell'esercizio da 5 a 30 giorni)
- Art. 41, c. 1, del DPCM 2 marzo 2021 - Non rispettava l'obbligo di sospensione di tutte le attività previste dall'art. 17, commi 2 e 3, del DPCM 2 marzo 2021 (anche se svolte nei centri sportivi all'aperto). (Chiusura dell'attività o dell'esercizio da 5 a 30 giorni)
- Art. 41, c. 1, del DPCM 2 marzo 2021 - Non rispettava la sospensione di tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva (anche svolte nei centri sportivi all'aperto). (Chiusura dell'attività o dell'esercizio da 5 a 30 giorni)
- Art. 41, c. 2, del DPCM 2 marzo 2021 - Svolgeva attività motoria non in prossimità della propria abitazione (13) (15)
- Art. 41, c. 2, del DPCM 2 marzo 2021 - Svolgeva attività motoria senza il rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona

- Art. 41, c. 2, del DPCM 2 marzo 2021 - Svolgeva attività motoria senza utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie
- Art. 41, c. 2, del DPCM 2 marzo 2021 - Svolgeva attività sportiva non all'aperto
- Art. 41, c. 2, del DPCM 2 marzo 2021 - Svolgeva attività sportiva non in forma individuale
- Art. 44, c. 5, del DPCM 2 marzo 2021 Non rispettava l'obbligo di sospensione degli esami di guida di cui all'articolo 121 del codice della strada per il conseguimento della patente B, B96 e BE (14) (Chiusura dell'attività o dell'esercizio da 5 a 30 giorni)
- Art. 42, c. 1, del DPCM 2 marzo 2021 - Non rispettava la sospensione per □le mostre □i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (15).
- Art. 42, c. 2, del DPCM 2 marzo 2021 -Non rispettava la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in □sale teatrali □sale da concerto □sale cinematografiche □live-club □altri locali □spazi anche all'aperto.

### Visite ad amici e parenti nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021

- 1, comma 5, decreto legge 13 marzo 2021, n. 30 - Alle ore \_\_\_\_, la persona sopra indicata effettuava uno spostamento:
  - Verso una abitazione privata abitata nella stessa regione di residenza per più di una volta al giorno (5)
  - Nello stesso giorno verso più abitazioni private abitate nella stessa regione di residenza (5)
  - Verso una abitazione privata abitata nella stessa regione di residenza, ma in più di due persone, al di fuori dei casi consentiti (5)

### Note

- (1) **Ambito di applicazione.** Il Capo V del DPCM 2 marzo 2021 dispone ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale nel cui territorio si manifesti uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, individuate con ordinanza del Ministro della salute. All'interno di tali aree si applicano le ulteriori restrizioni del Capo V del DPCM 2 marzo 2021, che, pertanto, si aggiungono alle altre misure previste a livello generale.
- (2) **Ordinanze di riferimento.** Le zone arancioni e le zone rosse sono state individuate, modificate e in parte confermate dalle ordinanze del Ministero della salute del 4, 10, 13, 19, 20, 24 e 27 (2 ordinanze di rinnovo e modifica) novembre, 5 e 11 dicembre 2020. Le disposizioni delle ordinanze del Ministro della salute 19, 20, 24 e 27 novembre 2020 hanno continuato ad applicarsi fino alla data di adozione di una nuova ordinanza del predetto Ministro, e comunque non oltre il 6 dicembre 2020. Il 5 dicembre 2020 il Ministro della salute firmato 3 nuove ordinanze, con vigenza dal 6 di dicembre 2020. Con la prima si rinnovano le misure restrittive vigenti relative alle Regioni Abruzzo (rossa), Basilicata (arancione), Calabria (arancione), Lombardia (arancione) e Piemonte (arancione). Con la seconda le Regioni Campania, Toscana, Valle D'Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano passano da area rossa ad area arancione. Con la terza le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria passano da area arancione ad area gialla. Il 7 dicembre il Presidente della Regione Abruzzo ha firmato una ordinanza per ricondurre la Regione tra le zone arancione, senza l'avallo del Governo, poi annullata dal TAR. L'11 dicembre il Ministero della Salute ha emanato una nuova ordinanza con la quale ha ricondotto l'Abruzzo tra le Regioni arancioni e ha declassificato a gialle le Regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte. Dal 20 dicembre tutte le Regioni sono state in zona gialla, tranne l'Abruzzo che è rimasta in zona arancione, ma nel periodo delle festività natalizie si sono applicate le ulteriori restrizioni previste dai decreti legge n. 158 e 172 del 2020. Dal 7 al 15 gennaio 2021 si è tornati al regime ordinario, salve le ulteriori restrizioni del decreto legge 5 dicembre 2021, n.1. Dall'11 gennaio 2021 sono tornate arancione 5 regioni con altrettante ordinanze del Ministro della salute (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Calabria, Sicilia), con efficacia fino al 15 gennaio 2021, ulteriormente prorogate dal DPCM 2 marzo 2021 sino all'adozione delle nuove ordinanze e comunque non oltre il 24 gennaio 2021, ma già dal 17 gennaio è stata aggiornata la mappatura dell'Italia e poi di nuovo aggiornata con le ordinanze del 23 gennaio 2021, del 29 gennaio 2021, del 13 febbraio, del 19 febbraio 2021, del 27 febbraio 2021, del 5 marzo 2021 e del 12 marzo 2021, come risulta dall'immagine a pagina 3 del presente prontuario. Le Regioni possono individuare zone dove per la particolare incidenza e gravità del contagio sono adottate ulteriori misure restrittive. Con il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, dal 15 marzo al 6 aprile 2021 sono state adottate ulteriori restrizioni, portando in zona arancione anche le zone gialle e introducendo misure più stringenti per limitare in contagio; in particolare

nelle festività pasquali (3, 4 e 5 aprile) l'Italia è completamente in zona rossa, ma con possibilità di visitare amici e parenti in ambito regionale, massimo due persone, una sola volta al giorno dalle 5 alle 22, eventualmente accompagnati da minori di anni 14 sottoposti alla loro potestà genitoriale o tutela, ovvero da persone disabili conviventi.

- (3) **Durata di validità delle ordinanze.** Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, verifica il permanere dei presupposti e provvede con ordinanza all'aggiornamento del relativo elenco, fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione. Le ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l'adozione di misure più rigorose, e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base sono adottate, salva la possibilità di reiterazione. L'accertamento della permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore.
- (4) **Divieto e deroghe per gli spostamenti da e per le zone rosse, ovvero anche all'interno di esse.** All'interno dell'area rossa è vietato ogni spostamento, sia nello stesso comune che verso comuni limitrofi o in altre Regioni. Sono consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del DPCM 2 marzo 2021.
- (5) **Abitazioni private abitate.** Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata non è più consentito nelle zone rosse, nemmeno nell'ambito del territorio comunale. Tuttavia, ai sensi del decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, nei giorni 3, 4 e 5 aprile, quando si applicheranno a tutta l'Italia le disposizioni per le zone rosse (ad esclusione delle zone bianche che rimarranno tali), sarà di nuovo ammesso fare visita a parenti ed amici, una sola volta al giorno, dalle 5 alle 22, in ambito regionale, massimo 2 persone, eventualmente accompagnate da massimo due minori di anni 14 sui quali esercitino la potestà genitoriale o la tutela, ovvero da persone disabili con essi conviventi.
- (6) **Deroghe per la chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio.** La chiusura non si applica per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del DPCM 2 marzo 2021 (vedi nota successiva), sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'articolo 26, comma 2, del DPCM 2 marzo 2021. Il responsabile di ogni attività commerciale, comunque denominata (ipermercato, supermercato, discount, minimercato, altri esercizi non specializzati di alimentari vari) può esercitare esclusivamente l'attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità ed è, quindi, tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l'accesso a scaffali o corsie in cui siano riposti beni diversi da quelli alimentari e di prima necessità. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita. Tale regola vale per qualunque giorno di apertura, feriale, prefestivo o festivo. Restano aperte le **edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.**
- (7) **Rivendite di generi di prima necessità.** Non sono tenuti alla sospensione dell'attività i seguenti settori: Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari) •Commercio al dettaglio di prodotti surgelati •Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici •Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione •Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati •Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4) •Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati •Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari •Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio •Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati •Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati •Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici •Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio •Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati •Commercio al dettaglio di biancheria personale •Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati •Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori •Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati •Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica) •Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati •Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati •Commercio al dettaglio di fiori,

piante, bulbi, semi e fertilizzanti •Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati •Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia •Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento •Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini •Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali• Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofruttilicoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono •Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

- (8)  **Mercati.** Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Diversamente da quanto precisato per i mercati ubicati in area gialla – il cui assunto è valido anche per quelli collocati in area arancione, considerata l'assenza di norme derogatorie al riguardo – in area rossa i mercati, sia coperti che all'aperto, sono chiusi, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Il commercio ambulante continua pertanto a essere consentito su stalli esterni alle aree mercatali o in modo itinerante per tutte le tipologie merceologiche indicate nell'allegato 23 al DPCM 2 marzo 2021.
- (9)  **Deroghe per la chiusura delle attività di ristorazione.** La chiusura si applica esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta **consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché **fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto (per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00) con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.** Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, porti e interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. **I ristoranti delle strutture ricettive sono aperti per i clienti** che vi alloggiano, anche nelle zone arancioni e rosse. Quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all'interno dell'albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati. Qualora manchi tale servizio all'interno del proprio albergo o della propria struttura ricettiva il cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o mediante consegna "a domicilio" (eventualmente organizzata dall'albergo), nei limiti di orario consentiti, con consumazione in albergo.
- (10) **Deroghe per i servizi alla persona.** Non rientrano nella sospensione i servizi di lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, le attività delle lavanderie industriali e le altre lavanderie e tintorie, i servizi di pompe funebri e attività connesse; con il nuovo DPCM 2 marzo 2021 sono invece sospesi i servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.
- (11) **Attività commerciali e vendita promiscua di prodotti non alimentari o di prima necessità.** Le FAQ del Governo hanno chiarito che nelle zone rosse le attività commerciali che vendono generi alimentari o beni di prima necessità (cioè quelli previsti dall'allegato 23 del DPCM 2 marzo 2021) e che quindi rimangono aperte, non deve essere consentito l'acquisto anche di beni non inclusi nel predetto allegato. Pertanto, il responsabile di ogni attività commerciale, comunque denominata (ipermercato, supermercato, discount, minimercato, altri esercizi non specializzati di alimentari vari) può esercitare esclusivamente l'attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità ed è, quindi, tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l'accesso a scaffali o corsie in cui siano riposti beni diversi da quelli alimentari e di prima necessità. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita. Tale regola vale per qualunque giorno di apertura, feriale, prefestivo o festivo.
- (12) **Vendita di prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità.** Le FAQ del Governo confermano che possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.
- (13) **Attività motoria.** Le passeggiate sono ammesse, in quanto attività motoria, esclusivamente in prossimità della propria abitazione. Sono chiaramente ammesse, inoltre, nel caso siano motivate per compiere gli altri spostamenti consentiti (andare al lavoro, motivi di salute o necessità). Per esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell'autocertificazione. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi dell'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di 1 metro fra le persone. Resta comunque consentita la passeggiata, al fine di accompagnare i minori o le persone non completamente autosufficienti, senza che sia in questo caso necessario il rispetto della distanza di un metro.
- (14) **Sospensione degli esami di guida.** Sono temporaneamente sospese le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, di cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del

- citato decreto legislativo n. 285 del 1992, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell'ordinanza di inserimento nella zona rossa.
- (15) **Deroghe per le biblioteche.** Fanno eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.
- (16) **Rivendite di generi essenziali all'interno dei centri commerciali.** La chiusura nei giorni prefestivi riguarda gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Pertanto le attività di vendita individuate nell'allegato 23, nonché quelle relative a servizi alla persona indicati nell'allegato 24 del DPCM, sono consentite in ogni giorno della settimana se non sono situate all'interno dei centri commerciali.
- (17) **Concessionarie di auto.** Secondo le FAQ del Governo è consentito raggiungere le concessionarie di autoveicoli per effettuare assistenza del veicolo, acquistare un veicolo, consegnare un veicolo da rottamare, fare test drive, etc.
- (18) **Consegne di prodotti, alimentari e non, anche fuori dal Comune in cui si trova il punto vendita.** Il Governo ha fornito risposta affermativa per cui è possibile effettuare consegne anche fuori dal proprio Comune, trattandosi di ragioni lavorative.
- (19) **Uso della bicicletta.** Secondo le FAQ del Governo l'uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all'aperto nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, o per effettuare attività sportiva, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri.
- (20) **Consegna e montaggio di mobili od oggetti acquistati prima dell'introduzione delle restrizioni al commercio.** Le vendite di mobili avvenute in negozio prima delle restrizioni, che non si fossero ancora concluse con la consegna e il montaggio, possono assimilarsi alle vendite a distanza e quindi è ammessa la consegna e il montaggio delle cose acquistate.
- (21) **Seconde case e concetto di residenza, domicilio e abitazione.** Vedi note 8 e 20 del caso precedente.
- (22) **Eventi e competizioni.** Le FAQ del Governo hanno chiarito che all'interno delle zone rosse sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli Enti di promozione sportiva, mentre sono consentiti gli eventi e le competizioni sportive riconosciute di preminente rilevanza nazionale dal CONI e dal CIP, che si tengano all'aperto o al chiuso, senza pubblico. Sono consentiti gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, partecipanti agli eventi e alle competizioni di rilevanza nazionale previsti dalla norma. In questi casi sono consentiti anche gli spostamenti inter-regionali. Gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale sono quelli oggetto di provvedimento del CONI o del CIP. Si invita, pertanto, a far riferimento al seguente [link](#).
- (23) **Spostamenti degli atleti.** Secondo le FAQ del Dipartimento dello sport presso il Governo, riguardo le Regioni a massima gravità (zona rossa), in base all'art 3 comma 4 lett. a), non è consentito lo spostamento tra comuni, ad eccezione degli allenamenti di atleti, professionisti e non, partecipanti agli eventi e alle competizioni di rilevanza nazionale e internazionale previsti dall'art.1 comma 9 lett. e), nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e dei protocolli delle loro Federazioni sportive.
- (24) **Obblighi per i datori di lavoro pubblici.** I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
- (25) **Attività scolastiche.** Sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
- (26) **Attività venatoria, pesca dilettantistica o sportiva.** Secondo le FAQ del Ministero non sono ammesse nelle zone rosse.
- (27) **Figli minorenni.** Secondo le FAQ del Governo, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Comuni di aree differenti. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.
- (28) **Nonni.** Secondo le FAQ del Governo, È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andare a riprenderli all'inizio o al termine della giornata di lavoro, anche se è fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per

raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Ove possibile, è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.

- (29) Volontariato.** Le FAQ del Governo confermano che il divieto di spostarsi dal comune in cui ci si trova non riguarda coloro che svolgono attività di volontariato nell'ambito del Servizio nazionale di protezione civile o che siano comunque impegnati come volontari per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso (ad es., i volontari della Croce Rossa Italiana).
- (30) Spesa in comuni limitrofi.** Secondo le FAQ del Governo gli spostamenti verso comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità. Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.
- (31) Acquisto di beni diversi da quelli alimentari.** Secondo le FAQ del Governo, sono previste limitazioni alle categorie di prodotti acquistabili in ragione dell'elenco riportato nell'allegato 23 al DPCM 2 marzo 2021 (vedi nota 7).
- (32) Attività agricole.** Secondo le FAQ del Governo, è consentito, anche al di fuori del Comune ovvero della Regione di residenza, lo svolgimento di attività lavorativa su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, adibite alle produzioni per autoconsumo, non adiacenti a prima od altra abitazione. La cura dei terreni ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale, integra il presupposto delle esigenze lavorative, contemplato per le zone "arancioni" e "rosse" dagli artt. 2 comma 4 lett. a), e 3, comma 4, lett. a), del DPCM 2 marzo 2021. Quindi la coltivazione del terreno per uso agricolo e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo (quale ad. esempio quella di raccolta delle olive, conferimento al frantoio e successiva spremitura) sono consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.
- (33) Attività formative e curricolari.** È sospesa la frequenza delle attività formative e curricolari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curricolari, eventualmente individuate dalle università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22. Tali disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento che può acquisire il parere, per i Conservatori di Musica, del Comitato Territoriale di Coordinamento (CO.TE.CO.) e, per le Accademie e gli ISIA, della competente Conferenza dei Direttori.
- (34) Esequie di parenti stretti.** Il DPCM 2 marzo 2021 conferma la possibilità, prevista dai precedenti DPCM, di partecipare alle cerimonie religiose con le dovute misure organizzative e di prevenzione e sicurezza, volte a contenere i possibili contagi e nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle relative confessioni (allegati da 1-7 al citato DPCM). La partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere almeno quelli fino entro il secondo grado) o di unico parente rimasto, sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid-19.
- (35) Articoli per la prima infanzia.** È ammessa la vendita al dettaglio di articoli per la prima infanzia (quali ad esempio carrozzine, passeggini, seggiolini per auto, lettini), poiché si tratta di prodotti essenziali, al pari delle confezioni e calzature per bambini e neonati, dei giochi e dei giocattoli, e l'acquisto di detti beni si configura in termini di necessità. Il responsabile di ogni attività commerciale, può esercitare esclusivamente l'attività di vendita di prodotti sopra indicati ed è, quindi, tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l'accesso a scaffali o corsie in cui siano riposti beni diversi da quelli suddetti. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita.
- (36) Abbigliamento per bambino.** Deve considerarsi abbigliamento ogni tipo di indumento necessario per vestire un minore di età non superiore ai 16 anni, incluse quindi anche le calzature.
- (37) Assistenza.** Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti è consentito anche tra Comuni/Regioni/Province autonome in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso Comune/Regione/Provincia autonoma. Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l'assistenza necessaria: di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste.
- (38) Visite ai detenuti in carcere.** Secondo il Governo è consentita negli orari compresi tra le 5.00 e le 22.00, ma solo in ambito comunale, essendo vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai comuni delle regioni

dell'area "arancione". Conseguentemente tali spostamenti sono interdetti per chi si debba muovere da un comune diverso da quello in cui si svolge la detenzione e, per costoro, i colloqui possono perciò svolgersi esclusivamente in modalità a distanza, ai sensi dell'art. 221, comma 10, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, come sostituito dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, che consente i colloqui a distanza mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, anche oltre i limiti stabiliti dalle norme dell'ordinamento penitenziario. Per le persone ricoverate in una struttura detentiva a carattere ospedaliero sussiste l'ulteriore limitazione per cui l'accesso in dette strutture detentive ospedaliere da parte dei parenti di pazienti ivi ristretti è consentito solo nei casi e con le modalità individuati dalla Direzione sanitaria della struttura stessa, per cui occorre preventivamente informarsi presso la Direzione per sapere se l'accesso sia o meno consentito e, in caso affermativo, a quali condizioni.

- (39) Guide turistiche.** L'attività di guida turistica all'aperto è sottoposta alla disciplina generale in tema di limitazioni agli spostamenti. Pertanto, essa è consentita in area gialla e arancione, nell'osservanza delle restrizioni alla circolazione rispettivamente dettate per i territori classificati in tali aree. Lo svolgimento di visite turistiche guidate non è invece consentito in area rossa, essendo in quest'ultima previsto il divieto di spostamenti non giustificati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Nei casi in cui è consentita, l'attività dovrà svolgersi con modalità tali da assicurare il rispetto del divieto di assembramento e nel rispetto delle vigenti norme in materia di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, distanziamento interpersonale e divieto di assembramenti.
- (40) Attività sportive in altro Comune.** Secondo le FAQ del Governo, nell'area rossa è consentito svolgere l'attività sportiva esclusivamente nell'ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5.00 alle 22.00, in forma individuale e all'aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un'attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all'attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.
- (41) Parchi pubblici.** Secondo le FAQ del Governo è possibile raggiungere parchi e giardini pubblici all'interno del proprio Comune. È consentito, altresì, l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia. Tra i parchi e i giardini pubblici rientrano anche i parchi e i giardini aperti gratuitamente al pubblico, afferenti a musei e ad altri istituti e luoghi della cultura. Resta inteso che la giustificazione degli spostamenti ammessi fuori dal proprio Comune, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell'autocertificazione.
- (42) Accompagnamento di altre persone.** Il Governo ha ritenuto che in caso di spostamento giustificato dai motivi previsti dal decreto, chi non ha la possibilità di disporre ovvero di condurre un mezzo privato, può farsi accompagnare da qualcun altro. Nel caso in cui non si disponga di un mezzo privato ovvero non si abbia la patente di guida o non si sia autosufficienti o si abbia un altro impedimento, è consentito farsi accompagnare da un familiare (preferibilmente convivente) o una persona incaricata di tale trasporto da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell'esigenza di limitare quanto più possibile l'utilizzo di mezzi pubblici e comunque nel rispetto di quanto previsto per l'utilizzo dei mezzi privati. Laddove l'accompagnatore e l'accompagnato non siano conviventi devono indossare entrambi un idoneo dispositivo di protezione individuale. Nel rispetto di tali condizioni, anche lo spostamento dell'accompagnatore è giustificato. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, così come la condizione di convivenza tra gli occupanti il veicolo, possono essere fornite nelle forme e con le modalità dell'autodichiarazione.
- (43) Visite agli immobili da acquistare o prendere in affitto.** Secondo le FAQ del Governo è permesso effettuare un sopralluogo presso un immobile da acquistare o locare. Tuttavia le visite degli agenti immobiliari con i clienti presso le abitazioni da locare o acquistare potranno avere luogo solo con l'utilizzo, da parte dell'agente immobiliare e dei visitatori, delle mascherine e dei guanti monouso e mantenendo in ogni momento la distanza interpersonale di almeno un metro e, preferibilmente, quando le abitazioni siano disabitate.
- (44) Manifestazioni pubbliche.** Il Ministero ha chiarito che quanto alle manifestazioni pubbliche, si ritiene di puntualizzare che qualora lo svolgimento di tali manifestazioni preveda la concentrazione dei partecipanti in un'unica sede; come, ad esempio, per le manifestazioni a carattere nazionale di solito indette nella Capitale, è consentito anche lo spostamento da e verso zone con più elevato livello di rischio, fermo restando il ricorso all'autodichiarazione. (Circolare Ministero dell'interno 6/3/2021 prot.15350/117/2/1Uff.III-Prot.Civ. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021. Ulteriori disposizioni di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID19.
- (45) Funzioni religiose.** il Ministero ha ribadito che lo spostamento deve essere limitato all'indispensabile, nel senso che vada raggiunto il luogo più vicino dove sia possibile soddisfare la propria esigenza di culto. (Circolare Ministero dell'interno 6/3/2021 prot.15350/117/2/1Uff.III-Prot.Civ).
- (46) Rinvio.** Vedi note da 3 a 7 del caso 1 (procedimento sanzionatorio, autorità competente e destinazione dei proventi, modalità di pagamento, reiterazione e uso di veicoli).

41. Prescrizioni relative al trasporto pubblico di persone mediante autoveicoli			
	SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	SANZIONI ACCESSORIE
Ip.1 senza uso di veicolo	€ 400,00	€ 280,00	Non previste
Ip.2 con uso di veicolo	€ 533,33	€ 373,34	
Ip. 1. Limiti edittali: da € 400,00 a € 1.000,00			
Ip. 2. Limiti edittali: da € 533,33 a € 1.333,33			

- Art. 31, c. 1, DPCM 2 marzo 2021 - Non rispettava il coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionali, al di fuori dei casi consentiti dall'articolo 1, comma 9, lett. mm) del DPCM 2 marzo 2021.
- Art. 54, c. 1, DPCM 2 marzo 2021 - Nell'effettuazione del trasporto pubblico di persone mediante l'autoveicolo □in servizio di linea □in servizio non di linea (□Taxi NCC) non rispettava le disposizioni stabilite dal protocollo di cui all'allegato □14 □15 del DPCM 2 marzo 2021. Nella fattispecie:
  - consentiva che il passeggero □del taxi □veicolo NCC occupasse il posto accanto al conducente
  - trasportava sul sedile posteriore □del taxi □veicolo NCC più di due passeggeri (3)
  - trasportava sul sedile posteriore □del taxi □veicolo NCC due passeggeri non distanziati il più possibile (6)
  - trasportava sul sedile posteriore □del taxi □veicolo NCC due passeggeri non muniti di dispositivi di sicurezza personale (mascherine) (5)
  - quale conducente □del taxi □veicolo NCC non indossava la mascherina
  - non era stato previsto che la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo avvenisse secondo flussi separati
  - □ nell'autobus □nel tram non era stato previsto che la salita dei passeggeri avvenisse da una porta e la discesa dall'altra porta di cui il veicolo è dotato
  - Non utilizzava idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale, anche eventualmente con un'apertura differenziata delle porte
  - Non erano state previste idonee misure □sull'autobus □sul tram per garantire un numero massimo di passeggeri, in modo da consentire il rispetto della distanza di un metro tra gli stessi, contrassegnando con marker i posti che non possono essere occupati.
  - Quale responsabile dell'azienda di trasporto pubblico di persone non provvedeva all'igienizzazione e disinfezione del veicolo almeno una volta al giorno
  - Quale passeggero dell'autoveicolo per il trasporto pubblico di persone non utilizzava la mascherina (anche di stoffa) per la protezione del naso e della bocca (5)
  - All'ingresso e nella permanenza nei luoghi di accesso al sistema del trasporto pubblico (stazioni ferroviarie, autostazioni, fermate bus ecc.) e all'interno dei mezzi, non usava la mascherina.
  - Quale responsabile dell'azienda di trasporto pubblico di persone non provvedeva a far installare sul mezzo di lunga percorrenza dispenser contenenti soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani dei passeggeri.

#### Note

- (1) **Ambito di applicazione.** 31 del DPCM 2 marzo 2021 dispone che mm) a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti. L'articolo 54 del DPCM 2 marzo 2021 dispone che, allo

scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonché delle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19", di cui all'allegato 15. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto può integrare o modificare i protocolli e le linee guida predette.

- (2) **Ordinanze regionali.** Alcune Regioni hanno impartito ulteriori prescrizioni o previsto deroghe, per cui sarà necessario confrontarsi anche con la normativa regionale.
- (3) **Autovetture taxi o ncc con 6 o più posti passeggero.** Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri dovranno essere replicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l'uso di mascherine. È preferibile dotare le vetture di paratie divisorie; non trattandosi di una prescrizione, ma solo di una raccomandazione, non sono previste sanzioni. Per l'installazione delle paratie, vedi nota successiva.
- (4) **Paratie divisorie per gli autoveicoli utilizzati nel trasporto pubblico non di linea di persone.** Con circolare MIT 14.4.2020 prot. n. 10830, nell'ambito delle strategie per contenere la diffusione del Nuovo Coronavirus, il Ministero ha ritenuto opportuno consentire l'uso di vetture di plastica flessibile, di cui al punto 2.6.2. del regolamento UNECE 43, recanti il relativo marchio di omologazione e la marcatura aggiuntiva "IX", la quale indica che trattasi di plastica flessibile. Ai fini dell'installazione il MIT ha ritenuto che non sia necessario procedere all'aggiornamento della carta di circolazione a norma dell'art. 78 CdS. Ai fini delle successive verifiche, anche su strada, l'installatore rilascerà apposita dichiarazione che deve essere tenuta a bordo del veicolo per essere esibita agli Organi di polizia stradale e in sede di revisione annuale del veicolo. Con successiva circolare MIT Prot. n° 11169 del 20 aprile 2020 sono state ammesse soluzioni provvisorie in ragione dell'emergenza sanitaria, dando atto della difficoltà di reperire le paratie omologate. In sostanza è concessa l'installazione temporanea di paratie, generalmente limitate all'area di più facile contatto fra il sedile del conducente e i posti posteriori, realizzate in policarbonato compatto trasparente o PVC trasparente, entrambi di basso spessore, caratterizzate da grande flessibilità, tali da non incidere negativamente sulla salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei veicoli anche in caso di eventuale incidente. L'installazione non deve interferire con gli ancoraggi delle cinture di sicurezza e dei sedili, né deve alterare o ostacolare il funzionamento degli altri dispositivi di sicurezza originari del veicolo sul quale siano state installate, come ad esempio gli airbag laterali (soprattutto se sono di tipo "a tendina") e per il loro fissaggio si deve evitare l'uso di materiali che possano rappresentare rischio di lesioni in caso di urto. Anche in caso di utilizzo di tali paratie provvisorie non ricorrono le condizioni per procedere all'aggiornamento della carta di circolazione a seguito di visita e prova a norma dell'art. 78 del Codice della strada. La loro installazione deve essere comunque effettuata da un'officina autorizzata che rilascia apposita dichiarazione, redatta secondo il fac-simile riportato in allegato. La dichiarazione sarà tenuta a bordo del veicolo per essere esibita agli Organi di polizia stradale e in sede di revisione annuale del veicolo.
- (5) **Unico passeggero.** Sugli autoveicoli taxi e NCC l'unico passeggero, che non deve comunque non occupare il sedile accanto al conducente, non è obbligato all'uso della mascherina, nel caso in cui la vettura sia dotata di adeguata paratia divisoria tra le file dei sedili.
- (6) **Conviventi.** La prescrizione non si applica se si tratta di persone conviventi.
- (7) **Rinvio.** Vedi note da 3 a 7 del caso 1 (procedimento sanzionatorio, autorità competente e destinazione dei proventi, modalità di pagamento, reiterazione e uso di veicoli).

## 42. Violazioni alle ordinanze del Sindaco per l'emergenza Covid-19

	SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	SANZIONI ACCESSORIE
Ip.1 senza uso di veicolo	€ 400,00	€ 280,00	Chiusura dell'attività o dell'esercizio
Ip.2 con uso di veicolo	€ 533,33	€ 373,34	
Ip. 1. Limiti edittali: da € 400,00 a € 1.000,00			
Ip. 2. Limiti edittali: da € 533,33 a € 1.333,33			

- La persona sopra indicata violava:
  - L'ordinanza del Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, emanata ai sensi del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, articolo 1, comma 9, con la quale ha disposto la chiusura temporanea delle aree pubbliche o aperte al pubblico elencate nel provvedimento.
  - L'ordinanza del Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, emanata ai sensi del DPCM 2 marzo 2021, articolo 11, comma 1 (3), con la quale ha disposto la chiusura al pubblico delle strade o piazze nei centri urbani elencate nel provvedimento.

### Note

- (1) **Ambito di applicazione.** Il sindaco può emanare specifiche ordinanze previste dal decreto legge 33/2020 e dal DPCM 2 marzo 2021 (es. divieto di accedere a determinate zone del territorio comunale dove è prevedibile che si possano verificare assembramenti).
- (2) **Chiusura decreto legge 16 maggio 2020, n. 33.** Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- (3) **Chiusura DPCM 2 marzo 2021.** Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
- (4) **Rinvio.** Vedi note da 3 a 7 del caso 1 (procedimento sanzionatorio, autorità competente e destinazione dei proventi, modalità di pagamento, reiterazione e uso di veicoli).

### 43. Violazioni alle ordinanze della Regione per l'emergenza Covid-19

	SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	SANZIONI ACCESSORIE
Ip.1 senza uso di veicolo	€ 400,00	€ 280,00	Chiusura dell'attività o dell'esercizio
Ip.2 con uso di veicolo	€ 533,33	€ 373,34	
Ip. 1. Limiti edittali: da € 400,00 a € 1.000,00			
Ip. 2. Limiti edittali: da € 533,33 a € 1.333,33			

- La persona sopra indicata violava:
  - L'ordinanza del Presidente della di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, emanata ai sensi del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, in quanto \_\_\_\_\_

#### Note

- (1) **Ambito di applicazione.** L'articolo 3, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, dispone che delle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.
- (2) **Rinvio.** Vedi note da 3 a 7 del caso 1 (procedimento sanzionatorio, autorità competente e destinazione dei proventi, modalità di pagamento, reiterazione e uso di veicoli).